



Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera)

Regolamento dell'assicurazione di risparmio Gennaio 2014



Sommario

		Pagina
1	Disposizioni generali	3
1.1	Considerazioni generali	3
1.2	Affiliazione	5
1.3	Disposizioni comuni	7
1.3.1	Basi dell'assicurazione	7
1.3.2	Prestazioni assicurative	7
2	Piano di risparmio	11
2.1	Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento	11
2.2	Prestazioni di vecchiaia	13
2.2.1	Rendita di vecchiaia	13
2.2.2	Rendita di transizione AVS	15
2.2.3	Rendita per figli di pensionato	16
2.3	Prestazioni in caso d'invalidità	16
2.3.1	Rendita d'invalidità	16
2.3.2	Rendita di transizione in caso d'invalidità	18
2.3.3	Rendita per figli d'invalido	18
2.4	Prestazioni in caso di decesso	18
2.4.1	Rendita per coniugi	18
2.4.2	Rendita per orfani	19
2.4.3	Capitale in caso di decesso	19
3	Piano di capitale	21
3.1	Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento	21
3.2	Prestazioni di vecchiaia	23
3.2.1	Capitale di vecchiaia a risparmio	23
3.3	Prestazioni in caso d'invalidità	23
3.3.1	Rendita d'invalidità	23
3.3.2	Rendita per figli d'invalido	23
3.4	Prestazioni in caso di decesso	24
3.4.1	Rendita per coniugi	24
3.4.2	Rendita per orfani	24
3.4.3	Capitale in caso di decesso	24

4	Piano 58	25
5	Prestazioni in caso di uscita	26
6	Promozione della proprietà abitativa	27
7	Entrate, patrimonio ed equilibrio finanziario	29
8	Organizzazione e amministrazione	30
9	Scioglimento della Cassa pensione	31
10	Disposizioni transitorie	32
11	Disposizioni finali	36
Appendice Tariffe tecniche		37
Indice analitico del regolamento		42

1 Disposizioni generali

1.1 Considerazioni generali

- Art. 1** **Nome**
Sotto il nome «Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera)» è costituita una fondazione per la previdenza del personale ai sensi degli artt. 80 sgg. CC come pure dell'art. 48, cpv. 2 e dell'art. 49, cpv. 2 LPP.
- Art. 2** **Scopo**
1) La Cassa pensione si prefigge lo scopo di assicurare i dipendenti di Credit Suisse Group AG e delle ditte ad esso strettamente collegate sul piano economico e finanziario, come pure i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso. La fondazione può fornire ulteriori prestazioni che vanno oltre le prestazioni minime legali, comprese quelle di assistenza in caso di emergenza, infortunio, invalidità o disoccupazione.

2) Per decisione del Consiglio di fondazione e d'intesa con Credit Suisse Group AG, alla Cassa pensione può aderire anche il personale di imprese strettamente collegate a Credit Suisse Group AG sul piano economico o finanziario, a condizione che vengano messi a disposizione della fondazione i mezzi necessari a tale proposito.
- Art. 3** **Posizione rispetto alla LPP**
1) La Cassa pensione gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e, in conformità all'art. 48 di detta legge, è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza del Canton Zurigo.

2) La Cassa pensione eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP. È esclusa l'assicurazione facoltativa di lavoratori ai sensi degli artt. 46 e 47 LPP.
- Art. 4** **Genere di piano previdenziale**
Tutti i piani (risparmio, capitale, 58) sono retti dal primato dei contributi.
- Art. 5** **Responsabilità**
La Cassa pensione risponde degli impegni assunti esclusivamente con il suo patrimonio. È fatta riserva dell'art. 52 LPP.
- Art. 6** **Sede**
La Cassa pensione ha sede a Zurigo.
- Art. 7** **Definizioni**
1) La forma maschile usata in questo regolamento si riferisce a entrambi i sessi.

2) Il partner di un'unione domestica registrata secondo la LUD è parificato al coniuge.

3) Definizioni utilizzate nel presente regolamento (in ordine alfabetico).

«AI»
Assicurazione federale per l'invalidità.

«Assicurati»
I dipendenti assicurati dalla Cassa pensione.

«AVS»
Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

«Award»
Incentive Award discrezionale e variabile (in passato componente variabile dello stipendio).

«Beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità»

Chi percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità dalla Cassa pensione.

«Cassa pensione»

Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera).

«Conto complementare»

Le prestazioni riscattate per compensare la riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio causata dal pensionamento anticipato sono gestite in un conto complementare del piano 58.

«Dipendente»

Chi intrattiene un rapporto di lavoro con la ditta.

«Ditta»

Credit Suisse Group AG o le imprese ad esso strettamente collegate sul piano giuridico o economico ai sensi dell'art. 2, il cui personale è assicurato presso la Cassa pensione.

«Esonero dal pagamento dei contributi»

L'obbligo contributivo a carico della ditta e del beneficiario di rendite d'invalidità è sospeso durante l'esonero dal pagamento dei contributi. La gestione del capitale di vecchiaia a risparmio continua ad essere assicurata.

«Età LPP»

Età determinante corrispondente alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

«Età ordinaria di pensionamento»

L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 63° anno d'età.

«Figli»

Sono considerati figli ai sensi del presente regolamento

- i figli biologici;
- i figli adottati;
- i figli affiliati, tuttavia solo nel caso in cui l'assicurato/il defunto abbia/avesse assunto il compito di provvedere alla rispettiva assistenza/educazione nella comunità domestica comune. I figliastri sono equiparati ai figli affiliati, laddove vivano nella stessa comunità domestica con un genitore.

«Importo determinante del capitale di vecchiaia a risparmio»

Nel piano di risparmio il capitale determinante è pari al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile al pensionamento, mentre nel piano 58 corrisponde alle somme di riscatto gestite sul conto complementare.

«LFLP»

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«LPP»

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

«LUD»

Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

«Massimali»

Gli stipendi massimi annuali assicurati nel piano di risparmio e nel piano di capitale, fissati dal Consiglio di fondazione.

«Membri del Consiglio direttivo»

Il Consiglio di fondazione, d'intesa con la ditta, designa nominalmente i membri del Consiglio direttivo ai sensi del presente regolamento.

«Pensionamento»

Pensionamento di vecchiaia ai sensi del capitolo 2.2.

«PPA»

Disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

«Primato dei contributi»

Piano previdenziale in cui l'ammontare dei contributi è stabilito per regolamento e serve da base per il calcolo delle prestazioni di rischio e di vecchiaia.

«Stipendio»

Le quote di stipendio fisse e gli Award secondo l'art. 28 (piano di risparmio) e l'art. 64 (piano di capitale) versate dalla ditta, come pure gli stipendi suppletivi (stipendio versato in caso di decesso, indennità giornaliera erogate dall'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o dall'assicurazione infortuni e prestazioni dell'assicurazione maternità).

1.2 Affiliazione

Art. 8

Principio

- 1) L'adesione alla Cassa pensione è parte integrante del contratto di lavoro con la ditta.
- 2) L'adesione è obbligatoria per tutti i dipendenti che devono essere assicurati in virtù della LPP.
- 3) Non vengono assicurati:
 - a) i dipendenti che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore a 3 mesi;
 - b) i dipendenti il cui stipendio è inferiore a quello minimo previsto dalla LPP;
 - c) i dipendenti che al momento dell'inizio del lavoro sono invalidi per almeno il 70%, ai sensi dell'Al.
- 4) I dipendenti che percepiscono già una rendita di vecchiaia di un'altra cassa pensione oppure che sono sufficientemente assicurati presso un'altra cassa pensione possono essere esonerati dall'affiliazione.
- 5) Non sono assicurati i dipendenti che beneficiano già di una rendita di vecchiaia completa versata dalla Cassa pensione del Credit Suisse Group (Svizzera).

Art. 9

Inizio dell'assicurazione

- 1) L'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro. A partire da questo momento l'assicurato beneficia delle prestazioni previste dal regolamento.
- 2) Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prolungato oltre la durata di tre mesi, l'assicurazione ha inizio alla data in cui è stata convenuta la proroga.

Art. 10

Ammissione

- 1) L'assicurazione contro i rischi di decesso e d'invalidità decorre dal compimento dell'età LPP di 18 anni, l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia dal compimento dell'età LPP di 25 anni.
- 2) I dipendenti con paga oraria sono assicurati nel piano di risparmio.

Art. 11

Obbligo di informazione e di notifica

- 1) Con l'inizio del rapporto di lavoro sorge l'obbligo per il dipendente di informare la Cassa pensione sulla sua personale situazione previdenziale comunicando segnatamente quanto segue:
 - a) nome e indirizzo dell'istituzione di previdenza del precedente datore di lavoro;
 - b) riserva per motivi di salute non ancora scaduta espressa dalla precedente istituzione di previdenza;
 - c) ammontare della prestazione di libero passaggio che gli spetta; ammontare dell'aver di vecchiaia LPP come componente della prestazione di libero passaggio come pure, se ha superato i 50 anni, ammontare della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
 - d) ammontare della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio;
 - e) ammontare della prima prestazione di libero passaggio comunicata all'assicurato dopo l'entrata in vigore della LPP;

- f) ammontare della somma prelevata anticipatamente dall'assicurato presso una precedente istituzione di previdenza nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsata come pure informazioni sulla proprietà in questione;
 - g) ammontare costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e nome del creditore pignoratizio;
 - h) avere disponibile nel pilastro 3a accumulato con versamenti provenienti da attività lucrativa indipendente;
 - i) data di trasferimento dall'estero, qualora risalga agli ultimi cinque anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro;
 - j) indicazioni sul suo stato di salute, sempre che la Cassa pensione le richieda.
- 2) I beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità o di una rendita per superstiti hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa pensione i fatti determinanti per il rapporto assicurativo (cambiamento dell'indirizzo, dello stato civile, della situazione familiare e dell'attività dei figli che ricevono una rendita per orfani o figli). Inoltre, chi percepisce una rendita d'invalidità è tenuto a informare la Cassa pensione in merito a un regolare reddito da lavoro. Essi rispondono per tutti i danni cagionati alla Cassa pensione in violazione di questo obbligo di notifica.

Art. 12 **Dipendenti retribuiti all'estero**

In casi speciali e d'intesa con la ditta, il Consiglio direttivo della Cassa pensione può autorizzare l'assicurazione e la continuazione dell'assicurazione di dipendenti che percepiscono lo stipendio all'estero.

Art. 13 **Congedo non pagato**

- 1) Salvo accordi diversi tra la ditta e l'assicurato, durante il congedo di quest'ultimo devono essere versati sia i contributi della ditta sia quelli dell'assicurato, tuttavia per una durata non superiore a due anni.
- 2) Se il pagamento dei contributi viene interrotto, i contributi di risparmio non vengono accreditati sul conto di risparmio Anziani. Il capitale di vecchiaia a risparmio continua a fruttare interessi. Le prestazioni di rischio restano assicurate per un anno al massimo alle stesse condizioni.

Art. 14 **Riaffiliazione e trasferimento**

Gli assicurati che entrano di nuovo nella Cassa pensione vengono considerati come nuovi assicurati. Lo stesso vale per gli assicurati provenienti da un'altra istituzione di previdenza di Credit Suisse Group AG.

Art. 15 **Fine dell'assicurazione**

- 1) L'assicurazione termina con la fine del rapporto di lavoro, ad eccezione del caso in cui sia esigibile una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti.
- 2) Per i rischi d'invalidità e di decesso la protezione assicurativa rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, tuttavia per la durata massima di un mese.

Art. 16 **Assicurazione esterna**

- 1) D'intesa con la ditta, il Consiglio di fondazione può consentire agli assicurati, il cui rapporto di lavoro termina, il mantenimento della copertura assicurativa.
- 2) Le condizioni dettagliate per l'affiliazione all'assicurazione esterna sono disciplinate dal Consiglio di fondazione.
- 3) Per l'assicurazione esterna vigono le seguenti disposizioni:
 - a) lo stipendio assicurato al momento della cessazione del rapporto di lavoro non può più essere aumentato;
 - b) oltre al suo contributo, l'assicurato è tenuto ad assumersi anche quello della ditta;
 - c) se i contributi non vengono versati, è dovuta una prestazione di libero passaggio ai sensi degli artt. 88 sgg. Il diritto a una prestazione di vecchiaia si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.2;
 - d) per il resto fanno stato le prescrizioni del regolamento vigente.

1.3 Disposizioni comuni

1.3.1 Basi dell'assicurazione

Art. 17

Cambiamento dello stipendio assicurato

- 1) La ditta ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa pensione i cambiamenti dello stipendio computabile. Lo stipendio assicurato viene adeguato non appena la comunicazione perviene alla Cassa pensione. In caso di cambiamenti retroattivi dello stipendio computabile, anche i contributi degli assicurati e della ditta devono essere versati retroattivamente dal momento del cambiamento di stipendio.
- 2) Per il piano di risparmio vale inoltre quanto segue:
 - a) il cambiamento del grado di occupazione comporta una ridefinizione dello stipendio assicurato;
 - b) l'aumento della trattenuta di coordinamento in seguito al miglioramento della rendita AVS non comporta una riduzione dello stipendio assicurato;
 - c) se, dopo il compimento del 58° anno d'età la quota fissa di stipendio computabile viene ridotta per motivi diversi da quello della diminuzione del grado di occupazione, l'assicurato, d'intesa con la ditta, può mantenere lo stipendio assicurato fino a quel momento. Nel caso in cui la riduzione avvenga prima, l'assicurato, d'intesa con la ditta, può lasciare invariato lo stipendio assicurato solo in via temporanea.

Art. 18

Esame dello stato di salute, violazione dell'obbligo di dichiarazione

- 1) Su richiesta, il dipendente da assicurare deve rilasciare una dichiarazione scritta sul suo stato di salute. La Cassa pensione può disporre una visita da parte del medico di fiducia e applicare riserve di durata limitata.
- 2) Eventuali riserve e rispettive durate vengono comunicate all'assicurato per iscritto e sono limitate esclusivamente ai disturbi diagnosticati dal medico.
- 3) Il periodo della riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza deve essere computato al periodo di validità della nuova riserva. Le riserve sulle prestazioni scadono al più tardi dopo cinque anni dall'affiliazione alla Cassa pensione.
- 4) Indicazioni false o incomplete che il dipendente da assicurare rilascia sull'esame del rischio, nonché il suo rifiuto di sottoporsi alla visita di un medico di fiducia possono comportare riserve, la riduzione o la perdita delle prestazioni. La Cassa pensione invia una comunicazione all'assicurato entro sei mesi dalla data in cui ha preso esatta conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione o del rifiuto di sottoporsi alla visita.
- 5) In caso di riserve o riduzioni, la Cassa pensione può limitare il versamento delle sue prestazioni d'invalidità e per i superstiti al minimo previsto dalla LPP. La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni di libero passaggio trasferite non può essere oggetto di riduzioni.
- 6) Se l'invalidità o il decesso della persona assicurata si verifica durante il periodo di validità della riserva a causa del motivo che aveva provocato la riserva, l'esclusione vale per l'intera durata della prestazione. Di conseguenza dall'esclusione sono interessate anche le prestazioni future, purché il successivo decesso non sia da ricondurre a nessun altro motivo.

1.3.2 Prestazioni assicurative

Art. 19

Sovrassicurazione

- 1) Rendite per i superstiti e d'invalidità della Cassa pensione possono essere ridotte qualora, in concorso con prestazioni erogate da terzi, portino a un reddito suppletivo superiore al 90% della presumibile perdita di guadagno.
- 2) Vengono considerate prestazioni da parte di terzi:
 - a) prestazioni dell'AVS;
 - b) prestazioni dell'AI;
 - c) prestazioni dell'Assicurazione militare;
 - d) prestazioni versate dall'assicurazione infortuni obbligatoria;
 - e) prestazioni di una corrispondente assicurazione sociale estera;

- f) prestazioni di un'altra istituzione di previdenza;
 - g) eventuali pagamenti suppletivi dello stipendio da parte della ditta o di un'assicurazione, se la ditta paga almeno il 50% dei premi;
 - h) i redditi da lavoro o suppletivi che si continuano o che si potrebbero presumibilmente continuare a percepire in caso di invalidità. Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerate redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia erogate da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale e di prestazioni analoghe.
- 3) Le riduzioni delle rendite conseguenti a prelievi anticipati nel quadro della PPA sono equiparate alle prestazioni di terzi.
 - 4) Per l'accertamento del reddito complessivo le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite conformemente alle basi tecniche della Cassa pensione.
 - 5) In caso di riduzione, tutte le prestazioni della Cassa pensione vengono colpite in uguale misura.
 - 6) Le riduzioni vengono riesaminate qualora subentrino sostanziali variazioni a livello di prestazioni erogate da terzi oppure qualora vengano riconosciute o soppresse delle rendite; al riguardo, la presumibile perdita di guadagno accertata di reddito definita all'inizio delle prestazioni viene rivalutata in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
 - 7) Nel calcolo di un'eventuale sovrassicurazione non vengono computate le prestazioni delle assicurazioni infortunio, vita e d'indennità giornaliera in caso di malattia riscattate a titolo personale dall'assicurato.

Art. 20

Cessione di diritti

In caso di obbligo di risarcimento danni di un terzo per la morte o i danni alla salute di un assicurato, l'assicurato o i suoi superstiti devono cedere alla Cassa pensione le loro richieste di risarcimento dei danni (ma non del torto morale) fino a concorrenza della prestazione che questa è tenuta a versare. Se la cessione dei diritti è rifiutata, la Cassa pensione può sospendere il versamento delle prestazioni.

Art. 21

Rendita per figli e per orfani

- 1) L'inizio e la fine del diritto a rendite per figli o orfani sono stabiliti in via sussidiaria nel piano di previdenza ai cpvv. 2 e 3.
- 2) Il diritto alle rendite è esigibile non prima del primo giorno del mese seguente la nascita del figlio.
- 3) Per i figli affiliati residenti all'estero il diritto a una rendita per figli o per orfani sussiste fintantoché l'AVS/l'AI versano una rendita per figli o per orfani.
- 4) Il diritto alle rendite sussiste fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 18° anno d'età. Se il figlio è in formazione, il diritto alla rendita si estende sino alla fine del mese in cui la conclude o al più tardi sino alla fine del mese in cui compie il 25° anno d'età. Tale diritto si estingue al più tardi alla fine del mese successivo al decesso del figlio o dell'orfano.
- 5) L'importo massimo delle rendite per i figli è pari al 100% dell'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS per un figlio, al 125% per due figli e al 150% per tre o più figli.
- 6) Per i figli che al momento del compimento del 18° anno di età beneficiano di prestazioni dell'AI per incapacità al guadagno, il diritto sussiste fintantoché l'AI eroga le sue prestazioni.
- 7) Se il figlio percepisce uno stipendio da attività lucrativa oppure stipendi suppletivi secondo l'Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno o l'assicurazione contro la disoccupazione, e l'ammontare di tutte le entrate, compresa la rendita per figli, supera l'ammontare annuo del 200% della rendita massima di vecchiaia AVS, sarà presa in considerazione un'eventuale riduzione della rendita per figli. Tale riduzione si applica all'importo che supera l'ammontare annuo del 200% della rendita massima di vecchiaia AVS.
Il diritto alle prestazioni cessa dunque dal momento in cui le entrate del figlio, senza la rendita per i figli, superano l'ammontare annuo del 200% della rendita massima di vecchiaia AVS.

Art. 22

Esigibilità e pagamento delle prestazioni

- 1) Il diritto alle prestazioni regolamentari insorge a partire dalla data in cui vengono soddisfatte cumulativamente le condizioni stabilite nel regolamento. L'importo della rendita del mese in cui il diritto alla rendita si estingue viene erogato integralmente. Qualora sussista un diritto al 1° gennaio, si applica il regolamento valido al 31 dicembre dell'anno precedente. Le prestazioni in capitale sono esigibili congiuntamente con l'insorgere del diritto.
- 2) Le prestazioni della Cassa pensione sono erogate nel modo seguente:
 - a) le rendite mensilmente, alla fine di ogni mese;
 - b) i pagamenti di capitale entro 30 giorni dalla scadenza;
 - c) le prestazioni per i beneficiari conformemente all'art. 62, cpv. 2 al termine del pagamento dello stipendio, tuttavia al più presto quando è stato accertato il diritto alle prestazioni.
- 3) Fino al momento del pagamento conformemente al cpv. 1 le prestazioni non vengono remunerate.
- 4) La Cassa pensione versa gratuitamente le prestazioni all'indirizzo di pagamento notificato dall'avente diritto in Svizzera, in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, o in uno stato che impiega lo standard IBAN per le operazioni di pagamento. Negli altri casi i costi delle transazioni e le commissioni di cambio saranno a carico del beneficiario. I pagamenti della Cassa pensione hanno sempre luogo in franchi svizzeri.
- 5) La Cassa pensione può richiedere un attestato che documenti il diritto; se l'avente diritto non lo presenta, la Cassa pensione può differire interamente o parzialmente il pagamento delle prestazioni.
- 6) La Cassa pensione può richiedere l'immediato rimborso di prestazioni delle quali è possibile dimostrare che sono state percepite in modo illegittimo. Se il rimborso non è possibile, la rendita viene ridotta tecnicamente per l'intera durata di un importo pari alla somma dovuta.
- 7) La richiesta di una liquidazione in capitale deve essere presentata al più tardi un mese prima della data dell'esigibilità delle prestazioni.

Art. 23

Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi compatibilmente alle possibilità finanziarie della Cassa pensione. Il Consiglio di fondazione stabilisce a cadenza annuale se e in che misura vengono adeguate le rendite. La decisione viene spiegata nel rapporto annuale.

Art. 24

Divieto di cessione delle prestazioni

I diritti nei confronti della Cassa pensione non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della scadenza. È fatta riserva della costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà di un'abitazione ai sensi della relativa ordinanza.

Art. 25

Riduzione o perdita del diritto alle prestazioni

La Cassa pensione ha la facoltà di sospendere, ridurre o rifiutare le prestazioni previste dal regolamento:

- a) se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché il decesso o l'invalidità è riconducibile a colpa grave dell'avente diritto;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di informazione e di notifica nei confronti della Cassa pensione e del suo medico di fiducia;
- c) in caso di inganno della Cassa pensione, pregiudizio o lesione dei suoi interessi, per cui non è più lecito pretendere dalla Cassa pensione l'erogazione delle prestazioni.

Art. 26

Prestazioni in caso di divorzio

- 1) In caso di divorzio di un assicurato, la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio può essere divisa. Il tribunale comunica alla Cassa pensione l'importo da versare, con le necessarie informazioni sul mantenimento della copertura previdenziale.
- 2) L'importo da versare viene dedotto dal capitale di vecchiaia a risparmio. In primo luogo viene corrisposta la quota sovraobbligatoria della prestazione di libero passaggio.
- 3) L'assicurato può compensare la riduzione versando una somma di riscatto.

Art. 27

Liquidazione parziale

- 1) Se dovesse verificarsi una liquidazione parziale o totale, in caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale, in caso di uscita collettiva un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi.
- 2) Se più persone assicurate passano come gruppo a un nuovo istituto di previdenza (uscita collettiva), sussiste, oltre al diritto ai fondi liberi, un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l'art. 27h e 48e OPP2.
- 3) Ulteriori particolari sono oggetto di descrizione del Regolamento per la liquidazione parziale.

2 Piano di risparmio

2.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento

Art. 28

Stipendio computabile

- 1) Lo stipendio computabile corrisponde al salario AVS (quote fisse dello stipendio) e si compone di 12 mensilità a cui si aggiunge, se del caso, la 13a mensilità.
- 2) Per gli assicurati con paga oraria lo stipendio computabile corrisponde al salario mensile AVS a cui si aggiunge, se del caso, la 13a mensilità.
- 3) Awards, sussidi sociali, indennità per lavoro straordinario e provvigioni non vengono computati.

Art. 29

Stipendio assicurato

- 1) Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio computabile dal quale viene dedotta una trattenuta di coordinamento che tiene conto delle prestazioni dell'AVS/AI.
In caso di occupazione a tempo parziale, lo stipendio assicurato viene determinato nel modo seguente: dallo stipendio per l'impiego parziale riportato a uno stipendio intero viene dedotta la trattenuta di coordinamento e il risultato moltiplicato per l'attuale grado di occupazione.
- 2) La trattenuta di coordinamento è pari ad un terzo dello stipendio computabile ed è limitata all'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS. Un nuovo calcolo dello stipendio assicurato ha luogo solo qualora lo stipendio computabile o il grado di occupazione subiscano delle variazioni.
- 3) Per gli assicurati con paga oraria la trattenuta di coordinamento è stabilita a cadenza mensile e corrisponde a un terzo dello stipendio computabile; essa è limitata all'importo massimo della rendita mensile di vecchiaia AVS. Lo stipendio mensile assicurato minimo corrisponde al salario mensile LPP coordinato minimo.
- 4) Dopo il compimento del 58° anno d'età e con l'accordo della ditta, l'assicurato può ridurre il grado d'occupazione senza causare con ciò l'adeguamento dello stipendio assicurato. La riduzione può ammontare al massimo al 50%, tenendo presente che il grado di occupazione non può essere inferiore al 50%.

Per gli assicurati che hanno uno stipendio annuo pari o inferiore a CHF 150'000 calcolato su un grado d'occupazione del 100%, la ditta si assume la parte dei contributi del dipendente e del datore di lavoro esigibile in seguito alla riduzione dell'attività lavorativa.

Per gli assicurati che invece conseguono uno stipendio annuo superiore a CHF 150'000 calcolato su un grado d'occupazione del 100%, la ditta si assume la parte dei contributi del dipendente e del datore di lavoro esigibile in seguito alla riduzione dell'attività lavorativa in base alle seguenti modalità:

- riduzione dell'attività fino al 20%: la ditta finanzia interamente le quote contributive a carico del datore di lavoro e del dipendente;
- riduzione dell'attività compresa tra il 20% e al massimo il 50%: il datore di lavoro e il dipendente versano i contributi secondo le disposizioni del regolamento.

I contributi vengono calcolati sullo stipendio assicurato complessivo in base alla variante contributiva Standard.

Un pensionamento parziale determina la fine dell'assicurazione con le condizioni di cui all'art. 29, cpv. 4.

- 5) Lo stipendio massimo assicurato viene fissato dal Consiglio di fondazione e figura in appendice al rapporto annuale.

Art. 30

Panoramica delle prestazioni assicurative

Nel piano di risparmio sono coperte le seguenti prestazioni:

Prestazioni di vecchiaia (capitolo 2.2)

- rendita di vecchiaia
- rendita di transizione AVS
- rendita per figli di pensionato

Prestazioni in caso d'invalidità (capitolo 2.3)

- rendita d'invalidità
- rendita di transizione in caso d'invalidità
- rendita per figli d'invalido

Prestazioni in caso di decesso (capitolo 2.4)

- rendita per coniugi
- rendita per orfani
- capitale in caso di decesso

Prestazioni in caso di uscita (capitolo 5)

Art. 31

Finanziamento

- 1) Le prestazioni descritte nel piano di risparmio sono finanziate tramite i contributi di risparmio e di rischio.
- 2) L'obbligo di contribuzione inizia all'entrata nella Cassa pensione e termina alla fine del mese per il quale la ditta versa lo stipendio o lo stipendio suppletivo per l'ultima volta, al più tardi però alla fine del mese in cui l'assicurato compie il 65° anno di età.
- 3) I contributi dell'assicurato alla Cassa pensione vengono dedotti dallo stipendio.

- 4) I contributi di risparmio a carico dell'assicurato sono definiti in percento dello stipendio assicurato.

Età LPP	Varianti contributive		
	Base	Standard	Top
25 – 34	5,0	7,5	10,0
35 – 44	6,0	9,0	12,0
45 – 54	7,0	10,5	14,0
55 – 65	7,0	10,5	14,0

- 5) I contributi di risparmio versati dalla ditta sono definiti in percento dello stipendio assicurato.

Età LPP	Per tutte le varianti contributive
25 – 34	7,5
35 – 44	13,0
45 – 54	17,5
55 – 65	25,0

- 6) La ditta versa alla Cassa pensione un contributo collettivo di rischio. Per gli assicurati che non hanno compiuto l'età LPP di 25 anni esso ammonta al 2% della somma degli stipendi assicurati, e al 6% per gli assicurati con età LPP di 25 anni o superiore.
- 7) In caso di prepensionamento di assicurati interessati da misure di riduzione del personale, ristrutturazioni aziendali o sostanziale modifica del profilo professionale, la ditta versa i contributi di risparmio a suo carico e quelli a carico dell'assicurato (variante contributiva standard) fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 32

Libera scelta dei contributi di risparmio

- 1) Le varianti contributive a disposizione dell'assicurato sono denominate Base, Standard e Top.
- 2) All'ammissione trova applicazione la variante contributiva Standard.
- 3) L'assicurato può optare ogni anno per una variante contributiva diversa. Per l'anno civile successivo la scelta va fatta entro il 18 dicembre dell'anno in corso. La variante per gli assicurati che non esercitano alcuna opzione è uguale all'aliquota scelta l'ultima volta. La variante Standard è destinata agli assicurati che non hanno mai effettuato la scelta.
- 4) Per gli assicurati ai sensi dell'art. 29, cpv. 4, sull'intero stipendio assicurato vale sempre la variante contributiva Standard.

Art. 33

Riscatto di prestazioni a incremento del capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) I capitali di vecchiaia a risparmio possono essere incrementati dal riscatto di prestazioni, tenendo conto delle disposizioni che seguono. Per ogni anno civile l'assicurato è autorizzato a effettuare al massimo quattro riscatti di prestazioni.
- 2) Il limite massimo della somma d'acquisto corrisponde all'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio, meno il capitale disponibile al momento del riscatto. Per calcolare il capitale di vecchiaia massimo a risparmio si moltiplica lo stipendio assicurato al momento del riscatto per la tariffa «Riscatto nel piano di risparmio» di cui nell'appendice. La somma di riscatto massima vale anche per il momento del pensionamento.
- 3) L'assicurato e la ditta possono versare somme di riscatto finché non si verifica un caso di prestazione. Il riscatto viene contabilizzato alla data di valuta; non sono ammesse registrazioni contabili con valute retroattive. Il termine di scadenza dei riscatti a titolo personale è fissato al 18 dicembre. I riscatti pervenuti dopo questa data vengono rinviati al mittente.
I riscatti personali vengono effettuati nel seguente ordine di priorità: piano di risparmio, piano di capitale e piano 58. Se l'assicurato ne fa richiesta, l'ordine può essere modificato con riserva dell'art. 84 cpv. 2.
- 4) Se l'assicurato era già assicurato presso un'istituzione di previdenza, è tenuto a richiedere a quest'ultima il versamento di tutte le prestazioni di libero passaggio alla Cassa pensione. In mancanza di un trasferimento completo della prestazione di libero passaggio, l'assicurato non può effettuare completo riscatti personali di prestazioni.
- 5) Se l'assicurato ha prelevato fondi per la promozione della proprietà abitativa, i riscatti sono consentiti solo dopo il completo rimborso dell'importo del prelievo anticipato.
- 6) La prestazione di libero passaggio trasferita nel quadro del divorzio può essere riacquistata fino a concorrenza del suo totale importo.
- 7) Le quote di prestazioni di libero passaggio non necessarie per il riscatto vengono trasferite al piano di capitale.
- 8) Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata al 20% dello stipendio assicurato durante i primi 5 anni di affiliazione a un istituto di previdenza svizzero.

2.2 Prestazioni di vecchiaia

2.2.1 Rendita di vecchiaia

Art. 34

Inizio e fine

- 1) Se l'assicurato scioglie il rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età, ha diritto a una rendita di vecchiaia. L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 63° anno d'età. Se l'attività lavorativa continua oltre il 63° anno d'età, il rapporto di previdenza si protrae al massimo fino al compimento del 65° anno d'età (mantenimento della copertura assicurativa).
- 2) In caso di ristrutturazioni aziendali il Consiglio di fondazione può, su richiesta dell'assicurato o della ditta, prevedere il beneficio anticipato della rendita di vecchiaia. A tale scopo, tuttavia, l'età minima autorizzata è di 55 anni.
- 3) Fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento l'assicurato può richiedere il versamento di una prestazione di libero passaggio ai sensi del capitolo 5, Prestazioni in caso di uscita, se egli è in grado di comprovare che continua l'attività lavorativa in misura preponderante o se è registrato come disoccupato al momento dell'uscita. È possibile un pensionamento parziale accompagnato da diminuzione proporzionale del grado di occupazione. Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia al più tardi il 1° del mese seguente il compimento del 65° anno di età. Si fa salvo l'art. 37.
- 4) Il diritto si estingue alla fine del mese seguente il decesso dell'avente diritto.

Art. 35

Capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Per ogni assicurato e beneficiario di rendite d'invalidità viene costituito un capitale di vecchiaia a risparmio. Il capitale si compone:
 - a) dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta;
 - b) delle prestazioni di libero passaggio accreditate;
 - c) delle somme di riscatto versate;
 - d) dei rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della PPA;
 - e) delle somme trasferite in seguito a divorzio;
 - f) degli interessi;

ridotto:

- g) dei prelievi anticipati nell'ambito della PPA;
 - h) il versamento di prestazioni di libero passaggio in virtù di una sentenza di divorzio.
- 2) Alla fine dell'anno civile, vengono aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale
 - gli interessi sul capitale di vecchiaia a risparmio come da saldo alla fine dell'anno precedente e
 - i contributi di risparmio senza interessi relativi all'anno civile trascorso.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi nonché i contributi di risparmio, senza interessi, vengono quindi aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.

- 3) Il Consiglio di fondazione fissa all'inizio dell'anno civile i tassi d'interesse per i capitali di vecchiaia a risparmio secondo le seguenti modalità:
 - per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno trascorso, il tasso d'interesse applicato nell'esercizio trascorso;
 - per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione, il tasso d'interesse applicato l'anno civile corrente (tasso di mutazione).
- 4) Il capitale di vecchiaia a risparmio degli assicurati invalidi consta del capitale e degli interessi acquisiti fino al subentrare dell'invalidità e continua a essere gestito in conformità con quanto specificato all'art. 49.
- 5) In caso di invalidità parziale la Cassa pensione suddivide in proporzione il capitale di vecchiaia a risparmio. La quota corrispondente al grado d'invalidità viene gestita come in un caso di invalidità totale, mentre quella restante è oggetto del trattamento riservato agli assicurati attivi.

Art. 36

Ammontare della rendita

- 1) Il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile al momento del pensionamento è determinante ai fini del calcolo della rendita di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale il capitale di vecchiaia a risparmio è calcolato in proporzione.
- 2) L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile per l'aliquota di conversione all'età di cui nell'appendice. Con l'aliquota di conversione viene calcolata anche la futura rendita per coniugi.
- 3) Al momento del pensionamento l'assicurato può richiedere, senza l'obbligo di fornire motivazioni, una rendita d'importo garantito alla scadenza (10, 20 o 30 anni) anziché una rendita di vecchiaia semplice. La scelta operata non può essere revocata a partire dall'erogazione della rendita.

Contestualmente, la rendita di vecchiaia viene ridotta in funzione dell'età e del periodo di garanzia prescelto. Tale riduzione, che non può essere finanziata, è vitalizia e ammonta a:

Riduzione della rendita di vecchiaia in percentuale nel caso di acquisto di una rendita con una durata garantita

Durata garantita in anni	Età al versamento della rendita							
	58	59	60	61	62	63	64	65
10	1,50	1,70	1,90	2,15	2,40	2,75	3,10	3,50
20	6,90	7,70	8,60	9,60	10,70	11,95	13,30	14,80
30	17,00	18,65	20,35	22,20	24,10	26,15	28,25	30,45

Se, prima che sia trascorsa la durata garantita, il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede senza lasciare un coniuge superstite, per la durata residua la rendita viene versata sotto forma di capitale ai superstiti di cui all'art. 62 cpv. 2. Il valore attuale delle rendite corrisposte per la durata residua è determinato con il tasso d'interesse tecnico.

Se invece il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede prima che sia trascorsa la durata garantita della rendita e lascia un coniuge superstite, viene versata per la durata residua una rendita per coniugi il cui ammontare è pari a quello della rendita garantita. Alla scadenza della durata garantita l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 66^{2/3}% della rendita d'importo garantito alla scadenza. Se il coniuge decede prima che sia trascorsa la durata garantita, per la durata residua la rendita viene versata sotto forma di capitale ai superstiti di cui all'art. 62 cpv. 2. Il valore attuale delle rendite corrisposte per la durata residua è determinato con il tasso d'interesse tecnico.

Secondo l'art. 63 cpv. 2, la riscossione di una rendita dall'importo garantito alla scadenza esclude la possibilità di percepire un capitale in caso di decesso.

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia è ancora in vita alla scadenza della durata garantita, l'importo della rendita di vecchiaia è pari a quello della rendita d'importo garantito alla scadenza.

Art. 37

Differimento del beneficio della rendita

- 1) Il versamento della rendita di vecchiaia può essere differito oltre il 65° anno di età, al più tardi fino al compimento del 70° anno di età, se l'attività lavorativa prosegue in misura preponderante. In questo caso non devono più essere versati contributi. Il capitale di vecchiaia a risparmio frutta interessi ai sensi dell'art. 35 cpv. 3. L'ammontare annuo della rendita di vecchiaia si ottiene convertendo l'importo determinante del capitale di vecchiaia a risparmio mediante l'aliquota riferita all'età di cui nell'appendice.
- 2) Se l'assicurato decede durante il periodo di differimento, dal primo giorno del mese seguente il decesso viene considerato beneficiario di una rendita ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di decesso.

Art. 38

Rendita di vecchiaia massima

- 1) La rendita di vecchiaia versata al pensionamento non può eccedere il quintuplo dell'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS.
- 2) La Cassa pensione corrisponde sotto forma di liquidazione in capitale unica la quota del capitale di vecchiaia a risparmio che comporta una rendita di vecchiaia superiore a quella massima.
- 3) In caso di pensionamento parziale l'importo massimo della rendita di vecchiaia è calcolato in proporzione.

Art. 39

Liquidazione in capitale

- 1) Al momento del pensionamento l'assicurato, senza addurre alcun motivo, ha la facoltà di richiedere che una quota, pari al massimo al 50% dell'importo determinante del capitale di vecchiaia a risparmio, sia versata sotto forma di capitale. Il limite superiore del 50% viene aumentato della liquidazione in capitale di cui all'art. 38 cpv. 2.
- 2) In casi motivati il Consiglio di fondazione può autorizzare un aumento di tale liquidazione in capitale; vi acconsente soltanto se, a suo giudizio, ciò rientra nel chiaro interesse dell'avente diritto.
- 3) Eventuali prestazioni per i superstiti vengono calcolate in base all'importo ridotto della rendita di vecchiaia.
- 4) Per gli assicurati sposati la liquidazione in capitale richiede il consenso scritto del coniuge.
- 5) Se la rendita ai sensi dell'art. 36 è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS massima, in sostituzione della rendita viene corrisposta una liquidazione in capitale.

2.2.2 Rendita di transizione AVS

Art. 40

Rendita di transizione AVS dai 63 anni in poi

- 1) Al momento del pensionamento, ma non prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la Cassa pensione versa al beneficiario di una rendita di vecchiaia una rendita di transizione AVS fino al

raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. L'importo annuo della rendita di transizione è pari alla rendita di vecchiaia, ma non superiore alla rendita di vecchiaia AVS massima, calcolate entrambe al momento del pensionamento.

- 2) La Cassa pensione versa per ogni mese di contribuzione $\frac{1}{120}$ della rendita di transizione AVS, se alla data del pensionamento l'assicurato era affiliato alla Cassa pensione per un periodo ininterrotto inferiore a dieci anni.
- 3) In caso di pensionamento parziale l'assicurato ha diritto a una rendita di transizione AVS calcolata in proporzione.
- 4) Per la liquidazione in capitale si applicano per analogia le disposizioni previste all'art. 39 del presente regolamento.

Art. 41 **Riscatto di ulteriori quote di rendite di transizione AVS**

- 1) L'assicurato può riscattare un'ulteriore quota di rendita di transizione AVS per il periodo compreso tra la data del pensionamento e il raggiungimento dell'età AVS. L'importo complessivo della rendita supplementare e della rendita di transizione ai sensi dell'art. 40 non può superare l'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS. In caso di pensionamento parziale questo limite massimo si riduce in proporzione.
- 2) Se vengono rimosse altre quote di rendite di transizione AVS, l'importo determinante del capitale di vecchiaia a risparmio si riduce così come riportato nelle tabelle in appendice.
- 3) La riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio può essere compensata al più tardi alla data d'inizio del versamento della rendita.

Art. 42 **Decesso**

Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede durante il periodo di erogazione della rendita di transizione AVS, agli aventi diritto ai sensi dell'art. 62 spetta il valore attuale delle rendite di transizione AVS finanziate personalmente e non ancora versate, ai sensi dell'art. 41.

2.2.3 Rendita per figli di pensionato

Art. 43 **Inizio e fine**

Finché il beneficiario percepisce una rendita di vecchiaia della Cassa pensione ha diritto anche a una rendita per figli di pensionato. Il diritto è disciplinato in dettaglio dalle disposizioni dell'art. 21.

Art. 44 **Ammontare della rendita**

Le rendite ai figli aventi diritto ammontano per un figlio al 10% della rendita di vecchiaia versata, per due figli al 20% e per tre o più figli al 30%. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

2.3 Prestazioni in caso d'invalidità

2.3.1 Rendita d'invalidità

Art. 45 **Condizioni**

- 1) Hanno diritto a una rendita d'invalidità gli assicurati che per motivi di salute sono considerati invalidi per almeno il 25% e che al momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa, le cui cause hanno condotto all'invalidità, erano assicurati presso la Cassa pensione.
- 2) Si parla di incapacità lavorativa quando l'assicurato non è in grado, interamente o parzialmente, di svolgere la sua attuale attività professionale oppure di svolgerne un'altra per lui accettabile in base alle sue conoscenze e capacità, tenendo inoltre conto della sua precedente posizione professionale.

Art. 46 **Accertamento e adeguamento**

- 1) La Cassa pensione decide in merito all'invalidità su domanda dell'assicurato o della ditta. In ogni caso la base per la decisione è costituita da una perizia fatta da un medico di fiducia della Cassa pensione o da una decisione dell'Al.

- 2) Se il grado dell'incapacità a guadagno cambia, la rendita d'invalidità può essere adeguata alla nuova situazione oppure essere soppressa.
- 3) Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Cassa pensione i cambiamenti del suo grado d'incapacità al guadagno.
- 4) Se l'assicurato o il beneficiario della rendita rifiuta di sottoporsi alla visita del medico di fiducia predisposta dalla Cassa pensione o di essere annunciato all'Al, la Cassa pensione può sospendere l'erogazione delle prestazioni.

Art. 47

Inizio e fine

- 1) Il diritto alla rendita d'invalidità della Cassa pensione decorre dal momento in cui l'assicurato non percepisce più alcun stipendio o, a causa dell'invalidità parziale, solo uno stipendio ai sensi dell'art. 7 inferiore all'80%.
- 2) Il diritto alla rendita d'invalidità termina con il decesso dell'avente diritto, con la fine dell'invalidità o, al più tardi, con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 3) A partire dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia regolamentari, ad eccezione della rendita di transizione AVS.

Art. 48

Ammontare della rendita

- 1) L'ammontare annuo della rendita d'invalidità si ottiene convertendo la proiezione del capitale di vecchiaia a risparmio mediante l'aliquota determinante per l'età ordinaria di pensionamento. La rendita d'invalidità ammonta al massimo al 70% dell'ultimo stipendio assicurato. Per calcolare l'importo minimo della rendita d'invalidità si moltiplica lo stipendio assicurato per la tariffa «Rendita d'invalidità minima» di cui nell'appendice. In entrambi i casi l'ultimo stipendio assicurato prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa serve come base di calcolo.
- 2) La proiezione del capitale di vecchiaia a risparmio è pari al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile alla data dell'invalidità, più i contributi di risparmio di cui all'art. 49, senza interessi.
- 3) In caso di invalidità parziale l'ammontare della rendita viene stabilito in base al grado dell'invalidità.

Art. 49

Prosecuzione del processo di risparmio

- 1) In caso d'invalidità subentra l'esonero dal pagamento dei contributi, che viene concesso al beneficiario di rendita e alla ditta finché sussiste l'invalidità, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 2) In caso di prosecuzione del processo di risparmio i contributi vengono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio assicurato prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro. Per gli assicurati con paga oraria i contributi di risparmio vengono calcolati in base alla media degli ultimi dodici stipendi mensili assicurati. In questo caso non è consentito versare ulteriori somme di riscatto.
- 3) In caso di invalidità parziale l'esonero dal pagamento dei contributi è calcolato in proporzione.

Art. 50

Invalidità parziale

- 1) L'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità parziale dalla Cassa pensione viene considerato pensionato invalido per la parte dello stipendio assicurato corrispondente al grado d'invalidità e assicurato attivo per quella parte dello stipendio assicurato che corrisponde alla sua rimanente capacità al guadagno.
- 2) Se cessa il rapporto di lavoro di un assicurato avente diritto a una rendita d'invalidità parziale della Cassa pensione, l'assicurato viene considerato come uscente per quella parte del capitale di vecchiaia a risparmio che non è stata presa in considerazione per il calcolo della rendita d'invalidità.

2.3.2 Rendita di transizione in caso d'invalidità

Art. 51

Inizio e fine

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità va considerata come somma versata a titolo di anticipazione sulla rendita federale d'invalidità. Al momento dell'erogazione delle prestazioni dell'AI, la rendita di transizione in caso d'invalidità continua a essere versata tenendo conto delle prestazioni dell'AI, nel caso in cui il grado d'invalidità della Cassa pensione superi quello dell'AI. La Cassa pensione è autorizzata a riscuotere direttamente presso gli enti pubblici pagamenti dell'AI per un importo pari alle somme anticipate per lo stesso periodo.
- 2) Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita di transizione in caso d'invalidità della Cassa pensione solo se si è annunciato presso l'AI. La decorrenza del diritto alla rendita dipende dalla rendita d'invalidità della Cassa pensione. La riscossione di una rendita di transizione in caso d'invalidità esclude la contemporanea riscossione di una rendita di transizione AVS. Il diritto alla rendita di transizione in caso d'invalidità termina con la cessazione della rendita d'invalidità della Cassa pensione, con il decesso o il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS del beneficiario.

Art. 52

Ammontare della rendita

- 1) La rendita di transizione in caso d'invalidità ammonta al 100% dell'intera rendita d'invalidità dell'AI corrispondente allo stipendio computabile.
- 2) In caso d'invalidità parziale, la rendita di transizione viene definita in base al grado d'invalidità.

2.3.3 Rendita per figli d'invalido

Art. 53

Inizio e fine

Finché il beneficiario percepisce una rendita d'invalidità della Cassa pensione ha diritto anche a una rendita per figli di invalido. Il diritto è disciplinato in dettaglio dalle disposizioni dell'art. 21.

Art. 54

Ammontare della rendita

Le rendite ai figli aventi diritto ammontano per un figlio al 10% della rendita d'invalidità versata, per due figli al 20% e per tre o più figli al 30%. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

2.4 Prestazioni in caso di decesso

2.4.1 Rendita per coniugi

Art. 55

Inizio e fine

- 1) Il coniuge superstite di un assicurato o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deceduto ha diritto a una rendita per coniugi quando:
 - a) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli;
 - b) gli spetta una rendita dell'AI o acquisisce questo diritto entro 12 mesi dal decesso dell'assicurato, oppure
 - c) ha compiuto il 45° anno di età al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità e il matrimonio è durato almeno tre anni. In caso di abitazione in un nucleo familiare comune immediatamente prima della contrazione del matrimonio, tale durata viene calcolata sulla base della durata del matrimonio.
- 2) Viene equiparata a un matrimonio esclusivamente un'unione domestica registrata ai sensi della LUD.
- 3) Qualora il coniuge superstite non avesse diritto ad alcuna rendita, gli viene versato un capitale pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi.
- 4) Il diritto alla rendita per coniugi ha inizio il primo giorno del mese in cui viene soppresso il pagamento dello stipendio o della rendita di vecchiaia o d'invalidità della Cassa pensione e termina alla fine del mese nel quale il coniuge superstite decede o si risposa.

Art. 56 **Ammontare della rendita**
La rendita per coniugi ammonta al 66^{2/3}% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d'invalidità già percepita dal coniuge deceduto.

Art. 57 **Riduzione della rendita**
Se il coniuge superstite è più giovane dell'assicurato defunto e la differenza di età è superiore a dieci anni, la rendita per coniugi viene ridotta dello 0,25% per ogni mese che supera questa differenza. La riduzione diminuisce di 1/20 per ogni anno intero di durata del matrimonio.

Art. 58 **Nuovo matrimonio**
In caso di nuovo matrimonio viene erogata al coniuge superstite una liquidazione unica pari al triplo dell'ammontare annuo della rendita per coniugi soppressa.

Art. 59 **Coniuge divorziato**
1) Se, in base a una sentenza di divorzio, sono stati assegnati al coniuge una rendita o un capitale per il finanziamento di una rendita vitalizia e se il matrimonio è durato almeno dieci anni, la Cassa pensione versa una rendita al coniuge divorziato. Inoltre, al momento del decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita deve essere adempiuta una delle seguenti condizioni:
a) il coniuge divorziato ha compiuto il 45° anno di età;
b) deve provvedere al sostentamento di uno o più figli.

Se la sentenza di divorzio prevede il versamento di un rendita a tempo determinato, la Cassa pensione versa la rendita per il coniuge divorziato solo per il periodo previsto dalla sentenza di divorzio.

La rendita per il coniuge divorziato ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d'invalidità già percepita dal coniuge divorziato deceduto.

- 2) Le prestazioni della Cassa pensione possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, in concorso con le prestazioni erogate da terzi (art. 19 cpv. 2), superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio.
- 3) Se l'assicurato versa una somma di riscatto per compensare il trasferimento di una quota della prestazione di uscita, ciò non matura alcun effetto su un'eventuale rendita.
- 4) Gli artt. 55, 57 e 58 sono applicabili per analogia alla rendita corrisposta al coniuge divorziato.

2.4.2 Rendita per orfani

Art. 60 **Inizio e fine**
Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, i figli hanno diritto a una rendita per orfani. La rendita per orfani è esigibile il primo giorno del mese nel quale cessa il pagamento dello stipendio o della rendita di vecchiaia o d'invalidità della Cassa pensione. Il diritto è disciplinato in dettaglio dalle disposizioni dell'art. 21.

Art. 61 **Ammontare della rendita**
I figli aventi diritto ricevono una rendita che ammonta per un figlio al 20% della rendita d'invalidità assicurata o della rendita di vecchiaia o d'invalidità percepita dal beneficiario, per due figli al 40% e per tre o più figli al 60%. Se gli orfani sono più di tre, il diritto alla rendita viene ripartito in parti uguali tra tutti gli orfani aventi diritto.

2.4.3 Capitale in caso di decesso

Art. 62 **Diritto**
1) Se un assicurato o beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, agli aventi diritto ai sensi del cpv. 2 viene versato un capitale in caso di decesso.

- 2) Vi hanno diritto nel seguente ordine:
 - a. aa) il coniuge;
ab) i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani;
ac) le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato aveva provveduto in misura determinante, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso;
 - b. se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera a.
 - ba) i figli del defunto non aventi diritto a una rendita per orfani;
 - bb) i genitori;
 - bc) i fratelli e le sorelle;
 - c. se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere a. e b., gli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico.
- 3) L'assicurato, il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensione le persone aventi diritto ai sensi del cpv. 2 lett. a. ac).
- 4) L'assicurato, il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità può inviare all'attenzione della Cassa pensione una dichiarazione scritta riferita all'elenco del cpv. 2 (lett. a., b. o c.) per richiedere
 - a) un altro ordine dei beneficiari rispetto a quello previsto
 - b) la ripartizione del capitale in caso di decesso su più persone aventi diritto da lui designate, se in questo modo è possibile garantire meglio lo scopo della previdenza.
- 5) La dichiarazione va trascritta sull'apposito modulo della Cassa pensione e deve essere inoltrata prima del momento del decesso.

Art. 63

Ammontare del capitale

- 1) Se in seguito al decesso di un assicurato o di un beneficiario di rendite d'invalidità va erogata una rendita per coniugi ai sensi dell'art. 55 cpv. 1, il capitale in caso di decesso è pari al 50% dello stipendio annuo assicurato. Negli altri casi il capitale di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile, e comunque almeno al 50% dello stipendio assicurato. Il capitale in caso di decesso per i beneficiari ai sensi dell'art. 62, cpv. 2c. ammonta al 50% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile.
- 2) Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia decede, il capitale in caso di decesso è pari a tre volte l'ammontare di una rendita annua, dedotte le rendite già versate.

3 Piano di capitale

3.1 Stipendio assicurato, prestazioni assicurative, finanziamento

- Art. 64** **Stipendio computabile**
Lo stipendio computabile corrisponde all'Award versato nell'anno civile corrente e alla quota di stipendio fissa ai sensi dell'art. 28 che supera l'importo massimo nel piano di risparmio. La quota di stipendio fissa ai sensi dell'art. 28 che supera l'importo massimo nel piano di risparmio viene assicurata per la prima volta nell'anno civile corrente in caso di ingresso a gennaio o febbraio, negli altri casi nell'anno civile successivo all'ingresso. Le condizioni dettagliate sono disciplinate dal Consiglio di fondazione.
- Art. 65** **Stipendio assicurato Risparmio**
1) Lo stipendio assicurato Risparmio corrisponde allo stipendio computabile dedotto un importo pari a CHF 5'000.
2) Determinante per il calcolo dei contributi è lo stipendio assicurato Risparmio.
3) L'importo massimo dello stipendio assicurato Risparmio viene fissato dal Consiglio di fondazione e figura in appendice al rapporto annuale.
- Art. 66** **Stipendio assicurato Rischio**
1) Lo stipendio assicurato Rischio è pari alla media degli ultimi tre stipendi annui assicurati Risparmio (stipendio annuo attuale e quello dei due anni precedenti) che facevano stato prima dell'incapacità lavorativa o del decesso dell'assicurato.
2) Determinante per il calcolo delle prestazioni di rischio e il limite massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è lo stipendio assicurato Rischio.
- Art. 67** **Panoramica delle prestazioni assicurative**
Nel piano di capitale sono assicurate le prestazioni seguenti:

Prestazioni di vecchiaia (capitolo 3.2)
– capitale di vecchiaia a risparmio
Prestazioni in caso di invalidità (capitolo 3.3)
– rendita di invalidità
– rendita per figli d'invalido
Prestazioni in caso di decesso (capitolo 3.4)
– rendita per coniugi
– rendita per orfani
– capitale in caso di decesso
Prestazioni in caso di uscita (capitolo 5)
- Art. 68** **Finanziamento**
1) Le prestazioni descritte nel piano di capitale sono finanziate tramite i contributi di risparmio e di rischio.
2) L'obbligo di contribuzione inizia con l'ammissione dell'assicurato al piano di capitale, al più presto il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età e termina allo scioglimento del rapporto di lavoro o al verificarsi di un evento assicurato (pensionamento, decesso, invalidità), al più tardi però alla fine del mese in cui compie il 65° anno d'età.
3) L'assicurato può optare ogni anno per il versamento di un contributo di risparmio diverso (3%, 6% o 9% dello stipendio assicurato Risparmio). Per l'anno civile successivo la scelta va fatta entro il 18 dicembre dell'anno in corso. Il contributo di risparmio per gli assicurati che non esercitano alcuna opzione è uguale all'aliquota scelta l'ultima volta. Il contributo di risparmio per gli assicurati che non hanno mai effettuato la scelta prima ammonta al 6%. Il contributo di risparmio dell'assicurato viene dedotto dallo stipendio a favore della Cassa pensione.
4) La ditta versa alla Cassa pensione un contributo di risparmio in ragione del 6% e un contributo di rischio pari al 3% della somma degli stipendi assicurati per la componente Risparmio.

Art. 69

Riscatto

- 1) Per ogni anno civile l'assicurato è autorizzato a effettuare al massimo quattro riscatti di prestazioni. Il termine di scadenza dei riscatti personali è fissato al 18 dicembre. I riscatti pervenuti alla Cassa pensione dopo questa data non vengono accettati. I riscatti personali vengono effettuati nel seguente ordine di priorità: piano di risparmio, piano di capitale e piano 58. Se l'assicurato ne fa richiesta, l'ordine può essere modificato con riserva dell'art. 84 cpv. 2.
- 2) Il limite massimo della somma d'acquisto corrisponde all'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio al netto del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile al momento del riscatto. Per calcolare il capitale di vecchiaia massimo a risparmio si moltiplica lo stipendio assicurato Rischio al momento del riscatto per la tariffa «Riscatto nel piano di capitale» di cui nell'appendice.
- 3) In caso di invalidità il capitale di vecchiaia a risparmio viene mantenuto, senza che possano essere versati altri contributi di riscatto.

Art. 70

Capitale di vecchiaia a risparmio

- 1) Per ogni persona assicurata nel piano di capitale e per ogni beneficiario di rendite d'invalidità dal piano di capitale viene costituito un capitale di vecchiaia a risparmio. Il capitale si compone:
 - a) dei contributi di risparmio degli assicurati e della ditta;
 - b) delle prestazioni di libero passaggio accreditate;
 - c) delle somme di riscatto versate;
 - d) dei rimborsi di prelievi anticipati nell'ambito della PPA;
 - e) delle somme trasferite in seguito a divorzio;
 - f) degli interessi;

ridotto:

- g) dei prelievi anticipati nell'ambito della PPA;
 - h) del versamento di prestazioni di libero passaggio in virtù di una sentenza di divorzio.
- 2) Alla fine dell'anno civile, vengono aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale
 - gli interessi sul capitale di vecchiaia a risparmio come da saldo alla fine dell'anno precedente e
 - i contributi di risparmio senza interessi relativi all'anno civile trascorso.

Afflussi e deflussi vengono remunerati pro rata temporis. Questi interessi nonché i contributi di risparmio, senza interessi, vengono quindi aggiunti al capitale di vecchiaia a risparmio individuale alla fine dell'anno civile o alla data d'uscita.
- 3) Il Consiglio di fondazione fissa all'inizio dell'anno civile i tassi d'interesse per i capitali di vecchiaia a risparmio secondo le seguenti modalità:
 - per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno trascorso, il tasso d'interesse applicato nell'esercizio trascorso;
 - per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione, il tasso d'interesse applicato l'anno civile corrente (tasso di mutazione).
- 4) Il capitale di vecchiaia a risparmio degli assicurati invalidi consta del capitale e degli interessi acquisiti fino al subentrare dell'invalidità e continua a essere gestito in conformità con quanto specificato all'art. 75.
- 5) In caso di invalidità parziale la Cassa pensione suddivide in proporzione il capitale di vecchiaia a risparmio. La quota corrispondente al grado d'invalidità viene gestita come in un caso di invalidità totale, mentre quella restante è oggetto del trattamento riservato agli assicurati attivi.
- 6) In caso di soppressione dello stipendio assicurato Risparmio, il capitale di vecchiaia a risparmio continua ad essere gestito senza ulteriori assegnazioni di contributi di risparmio.

3.2 Prestazione di vecchiaia

3.2.1 Capitale di vecchiaia a risparmio

- Art. 71 **Diritto**
- 1) Il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio si fonda sulle disposizioni sancite dall'art. 70.
 - 2) Per i beneficiari di una rendita d'invalidità il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio matura al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- Art. 72 **Capitale di vecchiaia a risparmio**
- 1) Al pensionamento per raggiunti limiti d'età l'assicurato o il beneficiario di una rendita d'invalidità ha diritto al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile in quella data.
 - 2) In caso di pensionamento parziale il diritto al capitale di vecchiaia a risparmio è calcolato in proporzione.

3.3 Prestazioni in caso d'invalidità

3.3.1 Rendita d'invalidità

- Art. 73 **Inizio e fine**
- 1) Il diritto alla rendita d'invalidità si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.3.1 del piano di risparmio.
 - 2) Il diritto a una rendita d'invalidità si estingue con il decesso del beneficiario della rendita, con la cessazione dell'invalidità o al più tardi al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- Art. 74 **Ammontare della rendita**
- 1) La rendita d'invalidità annua completa corrisponde al 50% dello stipendio assicurato Rischio, ma almeno al 10% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile all'inizio del percepimento della rendita. La rendita d'invalidità massima corrisponde al 30% dello stipendio massimo assicurato del piano di risparmio.
 - 2) In caso di invalidità parziale l'ammontare della rendita d'invalidità viene stabilito in base al grado d'invalidità.
 - 3) Se l'importo annuo della rendita d'invalidità è inferiore a CHF 1'200, in luogo della rendita viene corrisposta obbligatoriamente una liquidazione in capitale unica.
- Art. 75 **Prosecuzione del processo di risparmio**
- 1) In caso d'invalidità subentra l'esonero dal pagamento dei contributi che viene concesso al beneficiario di rendita e alla ditta finché sussiste l'invalidità, al più tardi tuttavia fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
 - 2) In caso di prosecuzione del processo di risparmio i contributi vengono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio assicurato Rischio prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro e secondo la variante contributiva del 6%. In questo caso non è consentito versare ulteriori somme di riscatto.
 - 3) In caso di invalidità parziale l'esonero dal pagamento dei contributi è calcolato in proporzione.

3.3.2 Rendita per figli d'invalido

- Art. 76 **Inizio e fine**
- Finché il beneficiario percepisce una rendita d'invalidità della Cassa pensione ha diritto a una rendita per figli d'invalido. Il diritto è disciplinato in dettaglio dalle disposizioni dell'art. 21.
- Art. 77 **Ammontare della rendita**
- Le rendite ai figli aventi diritto ammontano per un figlio al 10% della rendita d'invalidità versata, per due figli al 20% e per tre o più figli al 30%. Si applicano le prestazioni massime ai sensi dell'art. 21.

3.4 Prestazioni in caso di decesso

3.4.1 Rendita per coniugi

Art. 78

Inizio e fine

- 1) Il diritto a una rendita per coniugi matura in caso di decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento e si fonda per analogia sull'art. 55.
- 2) Il diritto alla rendita termina alla fine del mese in cui il coniuge superstite muore o si risposa, al più tardi alla fine del mese in cui il defunto avrebbe raggiunto l'età di pensionamento ordinaria.

Art. 79

Ammontare della rendita

La rendita per coniugi ammonta al 66^{2/3}% della rendita d'invalidità assicurata o già percepita. Su richiesta del coniuge può essere ritirata in forma di capitale. Sono altresì applicabili per analogia gli artt. 57, 58 e 59.

3.4.2 Rendita per orfani

Art. 80

Inizio e fine

Al decesso di un assicurato o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, i figli hanno diritto a una rendita per orfani. L'inizio del diritto alla rendita per orfani è specificato all'art. 60. Il diritto cessa alla fine del mese in cui il defunto avrebbe raggiunto l'età ordinaria del pensionamento.

Art. 81

Ammontare della rendita

I figli aventi diritto ricevono rendite per orfani che ammontano per un figlio al 20% della rendita d'invalidità assicurata o percepita dal beneficiario, per due figli al 40% e per tre o più figli al 60%. Se gli orfani sono più di tre, il diritto alla rendita viene ripartito in parti uguali tra tutti gli orfani aventi diritto.

3.4.3 Capitale in caso di decesso

Art. 82

Diritto

Per il diritto a un capitale in caso di decesso valgono per analogia le disposizioni enunciate nel capitolo 2.4.3 del piano di risparmio.

Art. 83

Ammontare del capitale

- 1) Se un assicurato o un beneficiario di una rendita d'invalidità decede, il capitale in caso di decesso corrisponde al maggiore dei seguenti importi
 - a) al capitale di vecchiaia a risparmio disponibile,
 - b) al 50% dello stipendio assicurato Rischio.
- 2) Per i beneficiari di cui all'art. 62 cpv. 2c., il capitale di decesso corrisponde al 50% del capitale di vecchiaia a risparmio disponibile.

4 Piano 58

Art. 84

Riscatto della riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato e finanziamento anticipato della rendita di transizione AVS

- 1) L'assicurato e la ditta possono annullare la riduzione delle rendite per pensionamento anticipato e finanziare la rendita di transizione AVS versando ulteriori somme di riscatto. Le somme sono accreditate sul conto complementare. Per ogni anno civile l'assicurato è autorizzato a effettuare al massimo quattro riscatti di prestazioni. Il termine di scadenza dei riscatti personali è fissato al 18 dicembre. I riscatti pervenuti alla Cassa pensione dopo questa data non vengono accettati. I riscatti personali vengono effettuati nel seguente ordine di priorità: piano di risparmio, piano di capitale e piano 58. Se l'assicurato ne fa richiesta, l'ordine può essere modificato con riserva dell'art. 84 cpv. 2. Si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 33.
- 2) Le somme di riscatto possono essere accreditate sul conto complementare solo se il capitale di vecchiaia a risparmio ha raggiunto l'ammontare massimo specificato nell'art. 33.
- 3) Le somme di riscatto non possono eccedere la differenza tra l'importo massimo possibile e l'importo effettivamente disponibile nel conto complementare alla data del riscatto. L'importo massimo possibile del conto complementare è pari alla somma dei seguenti due importi:

Per gli assicurati fino al compimento del 58° anno d'età:

- a) i costi per il finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento e la rendita percepita al pensionamento con 58 anni d'età;
- b) i costi per il finanziamento dell'importo massimo della rendita di transizione AVS a partire da 58 anni d'età;

Per gli assicurati che hanno compiuto il 58° anno d'età:

- a) i costi per il finanziamento della differenza tra la rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento e la prima data possibile del pensionamento;
- b) i costi per il finanziamento dell'importo massimo della rendita di transizione AVS a partire dalla prima data possibile di pensionamento.

- 4) In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, la prestazione regolamentare al momento del pensionamento può essere superata al massimo del 5%. Il capitale eccedente del conto complementare è devoluto alla Cassa pensione.
- 5) La Cassa pensione comunica ogni anno all'assicurato la somma di riscatto massima che può versare.
- 6) Il Consiglio di fondazione fissa all'inizio dell'anno civile i tassi per la remunerazione degli averi depositati sui conti complementari secondo le seguenti modalità:
 - per gli assicurati che risultavano affiliati alla Cassa pensione al 31 dicembre dell'anno trascorso, il tasso d'interesse applicato nell'esercizio trascorso;
 - per gli assicurati che lasciano la Cassa pensione o vanno in pensione, il tasso d'interesse applicato l'anno civile corrente (tasso di mutazione).

Art. 85

Prestazione di vecchiaia

Al pensionamento gli averi depositati sul conto complementare vengono trasferiti nel piano di risparmio.

Art. 86

Prestazioni in caso d'invalidità

- 1) In caso d'invalidità l'avere depositato sul conto complementare viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale. Se l'invalidità è parziale, l'importo viene stabilito in base al grado d'invalidità.
- 2) Il diritto alle prestazioni si fonda per analogia sulle disposizioni enunciate nel capitolo 2.3.1 del piano di risparmio.

Art. 87

Prestazioni in caso di decesso

- 1) In caso di decesso l'avere depositato sul conto complementare viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale.
- 2) Il diritto all'avere si fonda per analogia sulle disposizioni del capitolo 2.4 del piano di risparmio.

5 Prestazioni in caso di uscita

Art. 88

Diritto

- 1) Se il rapporto di lavoro di un assicurato cessa prima dell'età LPP di 25 anni, non ha diritto alla prestazione di libero passaggio tranne nel caso in cui abbia trasferito la sua prestazione quando è stato affiliato alla Cassa pensione.
- 2) Se il rapporto di lavoro dell'assicurato cessa con il compimento dell'età LPP di 25 anni e non ha maturato il diritto a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, resta il diritto a una prestazione di libero passaggio.

Art. 89

Impiego

- 1) La Cassa pensione versa la prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se l'assicurato non si affilia a una nuova istituzione di previdenza può richiedere che la prestazione di libero passaggio sia versata su un conto di libero passaggio o su una polizza di libero passaggio stipulata presso una compagnia svizzera di assicurazioni sulla vita. In mancanza di una comunicazione dell'assicurato che attesti in quale delle forme consentite desidera usufruire della copertura previdenziale, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore.
- 2) Con l'erogazione della prestazione di libero passaggio la Cassa pensione è liberata da tutte le obbligazioni nei confronti dell'assicurato e dei suoi superstiti. È fatta riserva della copertura del rischio d'invalidità e di decesso fino all'inizio del nuovo rapporto di lavoro, al massimo tuttavia per un mese. Se per questo motivo la Cassa pensione è tenuta in seguito a erogare una prestazione, questa viene computata alla prestazione di libero passaggio già versata.

Art. 90

Pagamento in contanti

- 1) L'assicurato può pretendere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio se:
 - a) lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein; tuttavia se si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS continuando a essere assicurato obbligatoriamente ai sensi della legge locale contro i rischi d'invalidità, morte e vecchiaia, non può richiedere il pagamento in contanti della quota della prestazione di libero passaggio corrispondente all'avere di vecchiaia LPP;
 - b) inizia un'attività lucrativa indipendente in Svizzera o nel Liechtenstein e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria;
 - c) l'ammontare della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuale dell'assicurato al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.
- 2) Se il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP ai sensi del cpv. 1a) non è possibile, la Cassa pensione versa l'intera prestazione di libero passaggio alla Fondazione di libero passaggio di Credit Suisse AG per l'ulteriore trattamento.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il pagamento in contanti è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale.
- 4) L'assicurato è tenuto a fornire tutti i documenti giustificativi occorrenti in caso di pagamento in contanti.

Art. 91

Ammontare della prestazione di libero passaggio

- 1) La prestazione di libero passaggio comprende:
 - a) nel piano di risparmio, il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile;
 - b) nel piano di capitale, il capitale di vecchiaia a risparmio disponibile;
 - c) nel piano 58, gli averi disponibili sul conto complementare.
- 2) La prestazione di libero passaggio è calcolata in conformità alla LFLP, in particolare secondo gli artt. 15 (Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi) e 17 (Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza).
- 3) La prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'avere di vecchiaia LPP.
- 4) Se la ditta si è assunta parte o tutta la somma di riscatto che l'assicurato deve versare, la Cassa pensione deduce tale importo dalla prestazione di libero passaggio. L'importo detratto diminuisce ogni mese contributivo di $\frac{1}{120}$ della somma versata dalla ditta.

6 Promozione della proprietà abitativa

Art. 92

Considerazioni generali

- 1) Per il finanziamento della proprietà abitativa ad uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà abitativa a uso proprio, partecipazione alla proprietà o ammortamento di un'ipoteca) l'assicurato può prelevare o costituire in pegno i suoi diritti alle prestazioni previdenziali o alla prestazione di libero passaggio.
- 2) La costituzione in pegno è valida soltanto previa informazione scritta alla Cassa pensione.

Art. 93

Informazione degli assicurati

- 1) In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su domanda scritta dell'assicurato, la Cassa pensione informa quest'ultimo in merito:
 - a) al capitale disponibile per l'acquisto della proprietà di abitativa;
 - b) alla riduzione della prestazione imputabile a un prelievo anticipato o a una realizzazione del pegno;
 - c) alla possibilità di colmare la riduzione di prestazioni dovute in caso di decesso o invalidità;
 - d) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
 - e) al diritto al rimborso delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato come pure alle scadenze da osservare.
- 2) La Cassa pensione addebita all'assicurato l'onere amministrativo sostenuto a seguito di un prelievo anticipato.
- 3) Per evitare che la copertura previdenziale sia pregiudicata da riduzioni delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza offre o intermedia un'assicurazione complementare.

Art. 94

Uso proprio dell'assicurato

È considerata proprietà abitativa l'appartamento in condominio o la casa unifamiliare abitata stabilmente dall'assicurato. Anche le quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni o di una società anonima di locatari è parificata alla proprietà abitativa, purché l'assicurato risieda personalmente nell'abitazione cofinanziata in tal modo.

Art. 95

Diritto e ammontare del prelievo anticipato

- 1) L'assicurato può far valere un prelievo anticipato fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- 2) Un prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni cinque anni. Fatta eccezione per l'acquisto di quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni, esso deve ammontare ad almeno CHF 20'000.
- 3) Se l'assicurato è coniugato, il prelievo anticipato è consentito soltanto con il consenso scritto del coniuge. Qualora non fosse possibile richiedere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale.
- 4) La Cassa pensione può differire il prelievo anticipato fino a sei mesi senza dover addurre particolari motivi.
- 5) Il prelievo anticipato corrisponde al massimo alle prestazioni di libero passaggio ai sensi dell'art. 91. Se l'assicurato ha superato i 50 anni di età, egli è legittimato a disporre soltanto delle prestazioni di libero passaggio all'età di 50 anni oppure della metà di queste prestazioni al momento del prelievo o della costituzione in pegno.

Art. 96

Effetti sull'ammontare della rendita

- 1) In caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno nel piano di risparmio o nel piano di capitale, si riduce il capitale di vecchiaia a risparmio o l'aver sul conto complementare disponibile nel piano 58.
- 2) All'atto del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno viene versata dapprima la quota sovraobbligatoria della prestazione di libero passaggio.

Art. 97

Pagamento

La Cassa pensione versa il prelievo anticipato direttamente al venditore, costruttore o mutuante dietro presentazione dei relativi giustificativi e d'intesa con l'assicurato.

Art. 98

Rimborso

- 1) L'assicurato può rimborsare alla Cassa pensione il prelievo anticipato, al più tardi tuttavia fino:
 - a) al momento del pensionamento;
 - b) al verificarsi dell'incapacità al lavoro dell'assicurato la cui causa determina un'invalidità;
 - c) alla sua morte;
 - d) all'uscita dalla Cassa pensione.
- 2) Il rimborso deve ammontare almeno a CHF 20'000; se l'importo ancora dovuto è inferiore, la somma rimanente deve essere rimborsata in una soluzione unica.
- 3) La Cassa pensione conferma all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato.
- 4) L'assicurato deve rimborsare alla Cassa pensione il prelievo anticipato, se
 - a) l'abitazione propria viene venduta;
 - b) sulla proprietà abitativa vengono concessi diritti che economicamente equivalgono a un'alienazione.
- 5) Se entro un termine di due anni l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà di una nuova abitazione per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.
- 6) Con l'ammontare del rimborso in conformità al cpv. 2 la riduzione intervenuta al momento del prelievo anticipato viene interamente o parzialmente eliminata.
- 7) Se, in caso di decesso dell'assicurato, non è dovuta alcuna prestazione di previdenza ai sensi dell'art. 62 cpv. 2c., la Cassa pensione può esigere la quota del prelievo anticipato non ancora rimborsata fino al giorno della morte.

Art. 99

Vendita della proprietà abitativa

- 1) In caso di vendita dell'abitazione propria, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati dalla Cassa pensione e non ancora rimborsati, al massimo tuttavia al ricavato della vendita.
- 2) Anche la cessione di diritti, che economicamente equivale a un'alienazione, è considerata una vendita. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione a un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.
- 3) La restrizione del diritto d'alienazione va iscritta nel registro fondiario. La Cassa pensione è tenuta a notificare l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario contemporaneamente al pagamento del prelievo anticipato e ne predispose la cancellazione quando non è più valida.

Art. 100

Ammontare della costituzione in pegno

L'ammontare della costituzione in pegno si fonda per analogia sull'art. 95.

Art. 101

Consenso del creditore pignoratizio

- 1) Il consenso del creditore pignoratizio deve essere richiesto in caso di pagamento in contanti di una prestazione di libero passaggio e quando sono esigibili prestazioni della Cassa pensione.
- 2) In caso di cambiamento del datore di lavoro e di adesione a una nuova istituzione di previdenza da parte dell'assicurato, la Cassa pensione è tenuta a informarne il creditore pignoratizio. L'informazione comprende segnatamente la denominazione della nuova istituzione di previdenza cui viene versata la prestazione di libero passaggio e il rispettivo ammontare.

Art. 102

Trattamento fiscale

- 1) Il prelievo anticipato e il ricavo ottenuto con la realizzazione del pegno costituito sull'avere previdenziale sono soggetti a imposta come prestazione in capitale.
- 2) In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, entro tre anni il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. I rimborsi non possono essere dedotti dal reddito imponibile.

7 Entrate, patrimonio ed equilibrio finanziario

- Art. 103 **Entrate**
Le entrate della Cassa pensione sono costituite:
- dai contributi degli assicurati previsti dal regolamento;
 - dai contributi previsti dal regolamento e dalle liberalità della ditta;
 - dagli eventuali contributi di risanamento versati dall'assicurato e dalla ditta;
 - dalle somme di riscatto versate dagli assicurati;
 - da donazioni e legati;
 - dal reddito patrimoniale.
- Art. 104 **Scopo d'utilizzo del patrimonio**
Il patrimonio della Cassa pensione serve esclusivamente a coprire i suoi impegni in corso e futuri.
- Art. 105 **Regolamento sull'investimento del patrimonio**
Il Consiglio di fondazione emana un regolamento sugli investimenti e gli accantonamenti che definisce i principi d'investimento, la struttura degli investimenti a medio e lungo termine, la valutazione degli investimenti come pure l'organizzazione e le competenze della gestione patrimoniale.
- Art. 106 **Riserva di contributi del datore di lavoro**
- Nell'ambito della contabilità della Cassa pensione esiste un fondo di riserva per contributi del datore di lavoro dei quali il Consiglio di fondazione può disporre d'intesa con la ditta e nel quadro dello scopo della Cassa pensione.
 - Le liberalità della ditta vengono accreditate al fondo di riserva per contributi del datore di lavoro.
- Art. 107 **Conti annuali**
- I conti annuali della Cassa pensione vengono chiusi al 31 dicembre.
 - La presentazione dei conti è conforme alle norme contabili Swiss GAAP RPC 26.
- Art. 108 **Bilancio tecnico**
Ogni anno al 31 dicembre il Consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale di stilare un bilancio tecnico della Cassa pensione in base ai principi del sistema di capitalizzazione.
- Art. 109 **Disavanzo tecnico**
Se il bilancio tecnico presenta un disavanzo che, secondo il parere del perito potrebbe compromettere la sicurezza delle prestazioni previste dal regolamento, il Consiglio di fondazione adotta le misure ritenute necessarie. In particolar modo, nel rispetto delle disposizioni legali, è possibile aumentare in modo transitorio i contributi versati dagli assicurati oppure ridurre in misura adeguata le future prestazioni dell'assicurazione ed eventualmente anche quelle correnti.
- Art. 110 **Stato di necessità della ditta**
In presenza di uno stato di necessità, la ditta, con un preavviso di 3 mesi, può transitoriamente ridurre il suo contributo al livello di quello versato dagli assicurati, con inizio di un esercizio. Le prestazioni vengono ridotte in misura corrispondente.

8 Organizzazione e amministrazione

Art. 111

Organi e amministrazione

- 1) Gli organi e l'amministrazione della Cassa pensione sono:
 - a) il Consiglio di fondazione;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'ufficio di revisione;
 - d) il perito in materia di previdenza professionale.

- 2) Il Consiglio di fondazione emana un regolamento d'organizzazione nel quale sono regolamentati tutti gli aspetti organizzativi della fondazione.

9 Scioglimento della Cassa pensione

- Art. 112 **Requisiti**
La Cassa pensione si scioglie se, in seguito alla liquidazione della ditta, viene a mancare l'obbligo di quest'ultima di versare i contributi senza essere sostituito da un altro obbligo equivalente.
- Art. 113 **Cessione**
In caso di scioglimento della Cassa pensione il Consiglio di fondazione può decidere di cedere per contratto a un'altra istituzione assicurativa tutte le assicurazioni in corso con attivi e passivi. Questo trasferimento è vincolante per tutti gli assicurati della Cassa pensione e per tutti i beneficiari di rendite.
- Art. 114 **Utilizzo del patrimonio**
Se gli impegni della Cassa pensione non vengono trasferiti a un'altra istituzione assicurativa, vanno dapprima coperti tutti gli impegni di prestazione della Cassa pensione già esistenti al momento del suo scioglimento mediante il riscatto in un'altra istituzione assicurativa o l'indennizzo. Vanno pure erogate le prestazioni di libero passaggio agli assicurati che non hanno ancora maturato il diritto alla rendita. Su proposta del Consiglio di fondazione, l'autorità di vigilanza decide in merito all'impiego del patrimonio restante, in particolare riguardo a una liquidazione totale.
- Art. 115 **Uscita di una ditta**
Se l'assicurazione dei dipendenti di una ditta ai sensi dell'art. 2 non viene mantenuta in seguito alla liquidazione della ditta medesima o alla mancanza delle premesse, si applica per analogia l'art. 114. Gli effetti dell'uscita sono disciplinati nel Regolamento sulla liquidazione parziale della Cassa pensione.

10 Disposizioni transitorie

Art. 116

Diritti acquisiti e garanzie

- 1) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi della fondazione di previdenza per il personale della Banca Clariden maturate il 31 dicembre 2006 vengono garantite in franchi fino al 31 dicembre 2016.
- 2) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi della fondazione di previdenza per il personale 1 e 2 del Credit Suisse Fides maturate il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2007 vengono garantite in franchi fino al 31 dicembre 2016 (ditte CS Fides e CS Solutions) e al 31 dicembre 2017 (ditte CS Trust e CS Trust Vaduz). Per il calcolo della rendita per coniugi garantita il capitale in caso di decesso della fondazione di previdenza per il personale 1 e 2 del Credit Suisse Fides viene convertito in una rendita per coniugi applicando le tariffe della Cassa pensione.
- 3) La rendita per invalidi e la rendita per coniugi vengono garantite in franchi fino al 31 dicembre 2022, al massimo tuttavia fino alla data del pensionamento come qui indicato:
 - assicurati con passaggio dal piano di rendite al piano di risparmio al 1° gennaio 2010: in base alla situazione del piano di rendite al 31 dicembre 2009
 - assicurati con passaggio dal piano di rendite al piano di risparmio al 1° gennaio 2013: in base alla situazione del piano di rendite al 31 dicembre 2012
 - assicurati con passaggio volontario dal piano di rendite al piano di risparmio: in base alla situazione del piano di rendite al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del passaggio.
- 4) Coloro che al 31 dicembre 2012 erano assicurati nel piano di rendite e che al 1° gennaio 2013 hanno compiuto il passaggio al piano di risparmio, hanno ricevuto, alla data di riferimento, un accredito unico dovuto
 - al cambiamento di primato e/o
 - all'aumento dell'età di pensionamento a 63 anni (solo per membri del Senior Management e del Consiglio direttivo).

I parametri di calcolo sono stati stabiliti dal Consiglio di fondazione della Cassa pensione. Gli accrediti sono stati calcolati sulla base della variante contributiva Standard e dei dati al 30 novembre 2012 (rendita di vecchiaia assicurata, rango, grado di occupazione). Giorno di riferimento per il calcolo: 31 dicembre 2012.

Gli assicurati interessati subiranno una riduzione della prestazione di libero passaggio (art. 91) qualora il loro contratto di lavoro con la ditta venisse sciolto prima del 1° gennaio 2016. Per ogni mese in meno rispetto al periodo compreso tra il mese dell'uscita e il 1° gennaio 2016 la riduzione è pari a $\frac{1}{36}$ dell'accredito al 1° gennaio 2013. La riduzione viene meno in caso di uscita dalla Cassa pensione e permanenza in seno a Credit Suisse Group AG, uscita dopo il raggiungimento del 58° anno di età, pensionamento (art. 34 sgg.), invalidità (art. 45 sgg.) o decesso (art. 55 sgg.) dell'assicurato.

- 5) Gli averi risparmiati nel piano di capitale e nel piano 58 rimarranno nei rispettivi piani di previdenza anche dopo il cambiamento di primato e non saranno trasferiti nel piano di risparmio.
- 6) La massimale della rendita di vecchiaia per gli assicurati passati al piano di risparmio dal 1° gennaio 2013 a seguito del cambiamento di primato si basa sui seguenti valori:
 - a) assicurati con uno stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio pari a CHF 650'000
 - b) assicurati con uno stipendio massimo assicurato nel piano di risparmio pari a CHF 350'000
 - c) tutti gli altri assicurati

Anno di pensionamento dell'assicurato		2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
Rendita di vecchiaia massima in CHF nel piano di risparmio	a)	455'000	392'000	329'000	266'000	203'000	In conf.
	b)	245'000	224'000	203'000	182'000	161'000	all'art. 38
	c)	175'000	168'000	161'000	154'000	147'000	

La Cassa pensione corrisponde sotto forma di liquidazione in capitale unica la quota del capitale di vecchiaia a risparmio che comporta una rendita di vecchiaia superiore a quella massima.

- 7) Qualora un diritto a una rendita d'invalidità fosse insorto prima del 1° gennaio 2013 conformemente alle disposizioni regolamentari nell'ambito del piano di risparmio, la stessa è garantita in franchi e si estingue con il decesso del beneficiario della rendita di invalidità o con il venir meno dell'invalidità. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, alla rendita di invalidità subentra una rendita di vecchiaia, calcolata nel modo seguente: capitale di risparmio di vecchiaia previsto moltiplicato per il tasso di conversione all'età di pensionamento ordinaria ai sensi dell'allegato. Tuttavia, essa corrisponde almeno alla rendita di invalidità versata.
- 8) Se una prestazione è garantita in franchi e durante il periodo di garanzia viene ridotto il grado di occupazione, il diritto è proporzionale al grado di occupazione. I pagamenti di capitale effettuati durante la validità di questa garanzia vengono convertiti in rendite equivalenti secondo principi attuariali e comportano una riduzione corrispondente della prestazione garantita.

Art. 117

Cambiamento di primato al 1° gennaio 2013 per assicurati nati nel 1954 o prima

- 1) L'ammontare dell'importo in franchi svizzeri della rendita di vecchiaia all'età di 63 anni, assicurato al 31 dicembre 2012 nel piano di rendite (primato delle prestazioni), resta garantito.
- 2) In caso di pensionamento anticipato la rendita di vecchiaia garantita in franchi ai sensi del cpv. 1 corrisponde ai valori percentuali indicati nella tabella, che saranno però interpolati in base al mese esatto al momento del pensionamento.

Anno di nascita	Anno di pensionamento dell'assicurato					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1954	87,0%	89,5%	92,0%	95,5%	100,0%	
1953	91,0%	93,0%	96,0%	100,0%		
1952	94,0%	96,5%	100,0%			
1951	97,0%	100,0%				
1950	100,0%					
1949						
1948						

La rendita di vecchiaia garantita è ridotta vita natural durante per ogni mese compreso tra il 1° del mese dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento e l'inizio effettivo della rendita.

Per gli assicurati che vanno in pensione nel 2014 la riduzione ammonta per ogni mese

tra il 59° e il 60° anno di età:	allo 0,375% al mese oppure al 4,5% p.a.
tra il 60° e il 61° anno di età	allo 0,292% al mese oppure al 3,5% p.a.
tra il 61° e il 62° anno di età	allo 0,292% al mese oppure al 3,5% p.a.
tra il 62° e il 63° anno di età	allo 0,292% al mese oppure al 3,5% p.a.

Per gli assicurati che vanno in pensione nel 2015 la riduzione ammonta per ogni mese
tra il 60° e il 61° anno di età allo 0,333% al mese oppure al 4,0% p.a.
tra il 61° e il 62° anno di età allo 0,333% al mese oppure al 4,0% p.a.
tra il 62° e il 63° anno di età allo 0,333% al mese oppure al 4,0% p.a.

Per gli assicurati che vanno in pensione nel 2016 la riduzione ammonta per ogni mese
tra il 61° e il 62° anno di età allo 0,375% al mese oppure al 4,5% p.a.
tra il 62° e il 63° anno di età allo 0,375% al mese oppure al 4,5% p.a.

Per gli assicurati che vanno in pensione nel 2017 la riduzione ammonta per ogni mese
tra il 62° e il 63° anno di età allo 0,417% al mese oppure al 5,0% p.a.

- 3) In caso di pensionamento dopo i 63 anni la rendita di vecchiaia si calcola come segue: capitale di vecchiaia a risparmio moltiplicato per l'aliquota di conversione corrispondente all'età come da allegato. La rendita di vecchiaia corrisponde tuttavia almeno al 100% della rendita di vecchiaia garantita all'età di 63 anni ai sensi del cpv. 1.

- 4) a) Rendita di transizione AVS dai 60 anni in poi

La Cassa pensione versa al beneficiario di una rendita di vecchiaia, al più presto a partire dal compimento del 60° anno di età, una rendita di transizione AVS fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS. L'importo annuo della rendita di transizione AVS è pari alla rendita di vecchiaia, tuttavia non superiore al 50% della rendita di vecchiaia AVS massima, calcolate entrambe al momento del pensionamento.

La Cassa pensione versa per ogni mese di contribuzione $\frac{1}{120}$ della rendita di transizione AVS se alla data del pensionamento l'assicurato era affiliato alla Cassa pensione per un periodo ininterrotto inferiore a dieci anni.

In caso di pensionamento parziale l'assicurato ha diritto a una rendita di transizione AVS proporzionale.

- b) Riscatto di ulteriori quote di rendite di transizione AVS

L'assicurato può riscattare un'ulteriore quota di rendita di transizione AVS per il periodo compreso tra la data del pensionamento e il raggiungimento dell'età AVS. L'importo complessivo della rendita supplementare e della rendita di transizione AVS ai sensi del cpv. 4a) non può superare l'ammontare massimo della rendita di vecchiaia AVS.

La riduzione della rendita di vecchiaia assicurata ai sensi del cpv. 2 ammonta per tutta la sua durata al 5% della somma delle rendite di transizione AVS riscosse dall'assicurato su sua richiesta.

- 5) L'assicurato può compensare le riduzioni della rendita ai sensi del cpv. 2 e 4 versando una somma di riscatto prima dell'erogazione della rendita. Determinante per il calcolo di questa somma è la tariffa «Riscatto della riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato», «Valore attuale con inizio immediato» ai sensi del cpv. 6.
- 6) Tariffa «Riscatto della riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato», «Valore attuale con inizio immediato»:

Età in anni	Valore attuale con inizio immediato
55	20.202
56	19.608
57	19.048
58	18.519
59	18.182
60	17.699
61	17.391
62	16.949
63	16.529
64	16.129
65	15.748
66	15.385
67	15.038
68	14.706
69	14.388
70	14.085

- 7) In caso di pensionamento anticipato dell'assicurato ai sensi dell'art. 31 cpv. 7, la ditta versa alla Cassa pensione, in deroga all'art. 31 cpv. 7, la differenza tra la necessaria riserva matematica per rendite e la prestazione di libero passaggio disponibile.
- 8) Qualora il diritto a una rendita d'invalidità fosse insorto prima del 1° gennaio 2013 conformemente alle disposizioni regolamentari nell'ambito del piano di risparmio, la stessa è garantita in franchi e si estingue con il decesso del beneficiario della rendita di invalidità o con il venir meno dell'invalidità. Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, alla rendita di invalidità subentra una rendita di vecchiaia di pari importo.
- 9) Le disposizioni al cpv. 116 si applicano anche agli assicurati ai sensi del cpv. 117.

1 1 Disposizioni finali

- Art. 118 **Testo determinante**
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
- Art. 119 **Lacune**
Il Consiglio di fondazione, nella misura in cui il presente regolamento non prevede disposizioni per casi particolari, applica una regolamentazione conforme allo scopo della Cassa pensione.
- Art. 120 **Vie legali**
Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento devono essere sottoposte al giudizio dei tribunali ordinari secondo le prescrizioni della LPP.
- Art. 121 **Modifiche**
Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
- Art. 122 **Comunicazioni, scambio di dati e di informazioni**
1) Le comunicazioni agli assicurati e ai beneficiari di una rendita della Cassa pensione sono rilasciate per iscritto tramite recapito postale e/o pubblicazione sul sito della Cassa pensioni www.credit-suisse.com/cassapensione.
2) Le comunicazioni a terzi sono pubblicate sul «Foglio ufficiale svizzero di commercio».
3) Lo scambio di dati personali con gli assicurati e i beneficiari di rendita può avvenire tramite i mezzi di comunicazione elettronici (p.es. e-mail). Considerati i rischi insiti nella natura di questi sistemi, la Cassa pensione non assume alcuna responsabilità in merito alla confidenzialità dei dati e delle informazioni trasmesse.
- Art. 123 **Entrata in vigore**
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 per deliberazione del Consiglio di fondazione del 1° ottobre 2013, e sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2013.

Zurigo, 1° ottobre 2013

CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)	
Philip Hess	Thomas Isenschmid
Presidente del Consiglio di fondazione	Vicepresidente del Consiglio di fondazione

Appendice

Alla data del calcolo le tariffe in appendice riportano il valore intermedio del mese in esame.

Tariffe tecniche

Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia

L'ammontare dell'aliquota di conversione è strettamente correlato alla speranza di vita della generazione di pensionati interessata e pertanto viene adeguata ogni cinque anni alla speranza di vita valida in tale momento.

Le attuali aliquote per la conversione dell'avere di vecchiaia determinante in una rendita vitalizia di vecchiaia sono espresse in percento del capitale di vecchiaia a risparmio.

Età in anni	Mesi eccedenti l'età in anni											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	4,950	4,963	4,975	4,988	5,000	5,013	5,025	5,038	5,050	5,063	5,075	5,088
56	5,100	5,113	5,125	5,138	5,150	5,163	5,175	5,188	5,200	5,213	5,225	5,238
57	5,250	5,263	5,275	5,288	5,300	5,313	5,325	5,338	5,350	5,363	5,375	5,388
58	5,400	5,408	5,417	5,425	5,433	5,442	5,450	5,458	5,467	5,475	5,483	5,492
59	5,500	5,513	5,525	5,538	5,550	5,563	5,575	5,588	5,600	5,613	5,625	5,638
60	5,650	5,658	5,667	5,675	5,683	5,692	5,700	5,708	5,717	5,725	5,733	5,742
61	5,750	5,763	5,775	5,788	5,800	5,813	5,825	5,838	5,850	5,863	5,875	5,888
62	5,900	5,913	5,925	5,938	5,950	5,963	5,975	5,988	6,000	6,013	6,025	6,038
63	6,050	6,063	6,075	6,088	6,100	6,113	6,125	6,138	6,150	6,163	6,175	6,188
64	6,200	6,213	6,225	6,238	6,250	6,263	6,275	6,288	6,300	6,313	6,325	6,338
65	6,350	6,363	6,375	6,388	6,400	6,413	6,425	6,438	6,450	6,463	6,475	6,488
66	6,500	6,513	6,525	6,538	6,550	6,563	6,575	6,588	6,600	6,613	6,625	6,638
67	6,650	6,663	6,675	6,688	6,700	6,713	6,725	6,738	6,750	6,763	6,775	6,788
68	6,800	6,813	6,825	6,838	6,850	6,863	6,875	6,888	6,900	6,913	6,925	6,938
69	6,950	6,963	6,975	6,988	7,000	7,013	7,025	7,038	7,050	7,063	7,075	7,088
70	7,100											

Probabili aliquote di conversione future

Età in anni	Anno 2015	Anno 2018
58	5,133	4,899
59	5,242	5,004
60	5,357	5,116
61	5,479	5,233
62	5,609	5,359
63	5,748	5,492
64	5,895	5,634
65	6,054	5,787
66	6,225	5,951
67	6,408	6,128
68	6,606	6,317
69	6,820	6,523
70	7,052	6,744

Rendita d'invalidità minima

Per calcolare l'importo minimo della rendita d'invalidità si moltiplica lo stipendio assicurato per la seguente aliquota.

Età in anni	Aliquota	Età in anni	Aliquota
18	70,00	45	40,00
19	70,00	46	40,00
		47	40,00
20	70,00	48	40,00
21	70,00	49	40,00
22	70,00		
23	70,00	50	40,00
24	70,00	51	40,00
		52	40,00
25	70,00	53	40,00
26	68,00	54	40,00
27	66,00		
28	64,00	55	40,00
29	62,00	56	40,00
		57	40,00
30	60,00	58	40,00
31	58,00	59	40,00
32	56,00		
33	54,00	60	40,00
34	52,00	61	40,00
		62	40,00
35	50,00	63	40,00
36	48,00	64	40,00
37	46,00	65	40,00
38	44,00		
39	42,00		
40	40,00		
41	40,00		
42	40,00		
43	40,00		
44	40,00		

Riscatto nel piano di risparmio

Per il calcolo dell'importo max. del capitale di vecchiaia a risparmio è determinante l'attuale contributo di risparmio dell'assicurato.

Età in anni	Variante contributiva		
	Base	Standard	Top
25	12,500	15,000	17,500
26	25,250	30,300	35,350
27	38,255	45,906	53,557
28	51,520	61,824	72,128
29	65,051	78,061	91,071
30	78,852	94,622	110,392
31	92,929	111,514	130,100
32	107,287	128,745	150,202
33	121,933	146,319	170,706
34	136,872	164,246	191,620
35	158,609	189,531	220,453
36	180,781	215,321	249,862
37	203,397	241,628	279,859
38	226,465	268,460	310,456
39	249,994	295,830	341,665
40	273,994	323,746	373,498
41	298,474	352,221	405,968
42	323,443	381,265	439,088
43	348,912	410,891	472,869
44	374,890	441,109	507,327
45	406,888	477,931	548,973
46	439,526	515,489	591,453
47	472,816	553,799	634,782
48	506,773	592,875	678,978
49	541,408	632,733	724,057
50	576,736	673,387	770,038
51	612,771	714,855	816,939
52	649,526	757,152	864,778
53	687,017	800,295	913,573
54	725,257	844,301	963,345
55	771,763	896,687	1 021,612
56	819,198	950,121	1 081,044
57	867,582	1 004,623	1 141,665
58	916,933	1 060,216	1 203,498
59	967,272	1 116,920	1 266,568
60	1 018,617	1 174,758	1 330,899
61	1 070,990	1 233,754	1 396,517
62	1 124,410	1 293,929	1 463,448
63	1 178,898	1 355,307	1 531,717
64	1 234,476	1 417,913	1 601,351
65	1 291,165	1 481,772	1 672,378

La base di calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è data dalla somma dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta, interessi inclusi.

Riduzione del capitale di vecchiaia a risparmio in seguito al beneficio di una rendita di transizione AVS supplementare

Se vengono versate rendite di transizione AVS ai sensi dell'art. 41, l'importo determinante del capitale di vecchiaia a risparmio si riduce in base al periodo di erogazione di un multiplo del sottostante contributo annuo dovuto per la rendita di transizione AVS supplementare.

Durata in anni	Tabella 1	Tabella 2	Tabella 3
1	0,982	0,736	0,491
2	1,930	1,448	0,965
3	2,847	2,135	1,423
4	3,732	2,799	1,866
5	4,587	3,441	2,294
6	5,414	4,061	2,707
7	6,213	4,659	3,106
8	6,984	5,238	3,492
9	7,730	5,797	3,865
10	8,450	6,338	4,225

Tabella 1 per gli assicurati il cui ultimo stipendio assicurato prima del pensionamento, conseguito con un grado completo di occupazione, eccede tre volte e mezzo l'importo massimo della rendita AVS.

Tabella 2 per gli assicurati il cui ultimo stipendio assicurato prima del pensionamento, conseguito con un grado completo di occupazione, risulta da due a tre volte e mezzo l'importo massimo della rendita AVS.

Tabella 3 per gli assicurati il cui ultimo stipendio assicurato prima del pensionamento, conseguito con un grado completo di occupazione, risulta essere al massimo il doppio dell'importo massimo della rendita AVS.

Tariffa riscatto nel piano di capitale

Per il calcolo dell'importo max. del capitale di vecchiaia a risparmio è determinante l'attuale contributo di risparmio dell'assicurato.

Età in anni	Variante contributiva		
	3%	6%	9%
25	9,00	12,00	15,00
26	18,18	24,24	30,30
27	27,54	36,72	45,91
28	37,09	49,46	61,82
29	46,84	62,45	78,06
30	56,77	75,70	94,62
31	66,91	89,21	111,51
32	77,25	103,00	128,74
33	87,79	117,06	146,32
34	98,55	131,40	164,25
35	109,52	146,02	182,53
36	120,71	160,95	201,18
37	132,12	176,16	220,20
38	143,77	191,69	239,61
39	155,64	207,52	259,40
40	167,75	223,67	279,59
41	180,11	240,14	300,18
42	192,71	256,95	321,18
43	205,57	274,09	342,61
44	218,68	291,57	364,46
45	232,05	309,40	386,75
46	245,69	327,59	409,48
47	259,60	346,14	432,67
48	273,80	365,06	456,33
49	288,27	384,36	480,45
50	303,04	404,05	505,06
51	318,10	424,13	530,16
52	333,46	444,61	555,77
53	349,13	465,51	581,88
54	365,11	486,82	608,52
55	381,41	508,55	635,69
56	398,04	530,72	663,41
57	415,00	553,34	691,67
58	432,30	576,41	720,51
59	449,95	599,93	749,92
60	467,95	623,93	779,92
61	486,31	648,41	810,51
62	505,03	673,38	841,72
63	524,14	698,85	873,56
64	543,62	724,82	906,03
65	563,49	751,32	939,15

La base di calcolo dell'importo massimo del capitale di vecchiaia a risparmio è data dalla somma dei contributi di risparmio dell'assicurato e della ditta, interessi inclusi.

Indice analitico del regolamento

Voce	Articolo
Affiliazione	8 sgg.
Affiliazione alla Cassa pensione	10, 29 cpv. 1
Al	7
Aliquota di conversione	36, Appendice
Annullamento della riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato	84
Assicurazione esterna	16
Attestazione del diritto	21 cpv. 4
AVS	7
Award	7
Capitale di vecchiaia a risparmio	
– piano di capitale	71 sgg.
– piano di risparmio	35
Capitale in caso di decesso	
– piano di capitale	82 seg.
– piano 58	87
– piano di risparmio	42, 62 seg.
Cessione	
– diritti assicurativi	23
– pretese di risarcimento danni contro terzi	20
Congedo	13
Contributi	
– piano di capitale	68, 75
– piano di risparmio	31 seg., 49
Contributo di rischio	31, 68
Contributo di risparmio	
– piano di capitale	68, 75
– piano di risparmio	31 seg., 49
Costituzione in pegno di diritti assicurativi	23, 92, 100
Definizioni	7
Differimento del beneficio della rendita	37
Dipendenti non assicurati	8
Disposizioni finali	118 sgg.
Disposizioni transitorie	116 sgg.
Divieto di cessione delle prestazioni	23
Divorzio, prestazioni in caso di divorzio	25

Indice analitico del regolamento

Voce	Articolo
Esame dello stato di salute	18
Esonero dal pagamento dei contributi	
– piano di capitale	75
– piano di risparmio	49
Età di pensionamento, vedi Età ordinaria di pensionamento	
Età ordinaria di pensionamento	7, 34
Figli	7
Finanziamento delle prestazioni	
– piano di capitale	68
– piano di risparmio	31
Finanziamento preliminare della rendita di transizione AVS	41, 84
Fine dell'assicurazione	15
Grado di occupazione	29 cpv. 1
– cambiamento	17 cpv. 2
Incapacità di guadagno, vedi Invalidità	
Incentive Award discrezionale e variabile, vedi Award	
Inizio dell'assicurazione	9
Invalidità	25
– accertamento e adeguamento	46
– comunicazione all'AI	46 cpv. 4, 51 cpv. 2
– invalidità parziale	50
– obbligo di notifica dei cambiamenti	46 cpv. 2 e 3
– termini	45
Invalidità parziale	48, 50
LFLP	7
Liquidazione parziale	26 seg.
LPP	7
LUD	7
Nuovo matrimonio	58
Obbligo assicurativo	
– eccezioni dell'obbligo assicurativo	8
– estero	12
– regime obbligatorio	8 cpv. 1 e 2
Obbligo di informazione e di notifica	11
Organizzazione e amministrazione	111

Indice analitico del regolamento

Voce	Articolo
Paga oraria	10, 28 seg.
Pagamento delle prestazioni	22
Pagamento di capitale	
– in caso d'invalidità	86
– in caso di pensionamento	38 seg., 72
– indennità a coniuge superstite	55 cpv. 2
– nuovo matrimonio	58
Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio	90
Pensionamento, vedi Rendita di vecchiaia	
Pensionamento anticipato	34, 36, 84 seg.
Persone assicurate, vedi Obbligo assicurativo	
Piano 58	84 seg.
Piano di capitale	64 seg.
Piano di risparmio	28 sgg.
Polizza/conto di libero passaggio	89
Premi, vedi Contributi	
Prestazione di libero passaggio	
– ammontare	91
– diritto	88
– impiego	89
– pagamento in contanti	90
Prestazioni, vedi Prestazioni assicurative	
Prestazioni assicurative	
– costituzione in pegno	23, 92, 100
– divieto di cessione	23
– liquidazione in capitale	39, 71 seg.
– pagamento	21
– panoramica delle prestazioni assicurative	30, 67
– perdita del diritto alle prestazioni	24
– rimborso	22
– sovrassicurazione	19
Promozione della proprietà abitativa	92 sgg.
– ammontare del prelievo anticipato	95
– costituzione in pegno	100
– diritto	95
– effetti sull'ammontare della rendita	96
– pagamento	97
– rimborso	98
– trattamento fiscale	102
– uso proprio	94
– vendita della proprietà abitativa	99

Indice analitico del regolamento

Voce	Articolo
Rendita d'importo garantito alla scadenza	36 cpv. 3
Rendita d'invalidità	
– ammontare	48, 74
– requisiti	45 sgg., 73
Rendita di transizione	
– invalidità	51 seg.
– vecchiaia	40 sgg.
Rendita di transizione AVS	40 sgg.
Rendita di transizione in caso d'invalidità	51 seg.
Rendita di vecchiaia	
– ammontare della rendita	36
– decorrenza e termine	34
– differimento del beneficio della rendita	37
– liquidazione in capitale	39
– rendita di vecchiaia massima	38 seg.
Rendita per coniugi	
– ammontare della rendita nel piano di capitale	79
– ammontare della rendita nel piano di risparmio	56 seg.
– coniuge divorziato	59
– diritto nel piano di capitale	78
– diritto nel piano di risparmio	55
– nuovo matrimonio	58
– prestazione in capitale per i non aventi diritto a rendite	55 cpv. 2
– riduzione della rendita per differenza d'età	57
Rendita per figli d'invalido	53 seg., 76 seg.
Rendita per figli di pensionato	43 seg.
Rendita per i figli	43 seg.
Rendite per orfani	
– piano di capitale	80 seg.
– piano di risparmio	60 seg.
Rendita per vedove, vedi Rendita per coniugi	
Rimborso di prestazioni	21 cpv. 5
Ripresa del rapporto	14
Riscatto	
– piano 58 (conto complementare)	84
– piano di capitale	69, Appendice
– piano di risparmio	33, Appendice
Riscatto della riduzione delle rendite in caso di pensionamento anticipato	84
Riserva	18
Riserve su prestazioni	18

Indice analitico del regolamento

Voce	Articolo
Sovrassicurazione	19
Stipendio	7
– cambiamento dello stipendio assicurato	17
– stipendio assicurato (risparmio, rischio), piano di capitale	65 seg.
– stipendio assicurato, piano di risparmio	29
– stipendio computabile, piano di capitale	64
– stipendio computabile, piano di risparmio	28
Stipendio assicurato	
– aumento della trattenuta di coordinamento	17 cpv. 2
– cambiamento dello stipendio	17
– diritti acquisiti e garanzie	17 cpv. 2
– grado di occupazione	17 cpv. 2, 29 cpv. 1
– massimali	29 cpv. 6
– piano di capitale	65 seg.
– piano di risparmio	29
– rischio	66
– risparmio	65
– trattenuta di coordinamento	29, 65
Stipendio computabile	
– piano di capitale	64
– piano di risparmio	28
Trasferimento all'estero	12
Trattenuta di coordinamento	29, 65
Uscita, vedi Prestazione di libero passaggio	
Vacanze, vedi Congedo	



CASSA PENSIONE DEL CREDIT SUISSE GROUP (SVIZZERA)

JPKO 5

Casella postale

8070 Zurigo

www.credit-suisse.com/cassapensione